



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

237^a seduta pubblica
giovedì 24 aprile 2014

Presidenza del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-38

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 39-54

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 55-97

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1417) *Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari:

CASSON (PD), relatore	6, 8
DALLA ZUANNA (SCpI), relatore	7, 14, 15
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	7, 15
PETROCELLI (M5S)	9, 34
AZZOLLINI (NCD)	9
ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII)	9, 13, 28
LO GIUDICE (PD)	12
MUSSINI (Misto)	13
PETRAGLIA (Misto-SEL)	13, 21
ROMANI Maurizio (Misto)	15
ROMANO (PI)	16
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	17
BARANI (GAL)	18
STEFANI (LN-Aut)	20
AIELLO (NCD)	24
SIMEONI (M5S)	26
DIRINDIN (PD)	31
BOTTICI (M5S)	33
DE BIASI (PD)	35

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .10, 11, 12 e *passim*

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	Pag. 35
GHEDINI Rita (PD)	35
FALANGA (FI-PdL XVII)	35

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI ALLIEVI DELL'AERONAUTICA

PRESIDENTE	36
------------	----

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	36, 37
DE BIASI (PD)	36
PEZZOPANE (PD)	37

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 29 APRILE 2014

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1417

Articolo 1 del disegno di legge di conversione	39
--	----

Decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno.	40
Articolo 2	54
Proposta di coordinamento	54

ALLEGATO B

PARERI

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1417	55
--	----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA *Pag.* 66

CONGEDI E MISSIONI 66

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 66

Annunzio di presentazione 66

Assegnazione 67

GOVERNO

Composizione *Pag.* 68

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Mozioni 68

Interrogazioni 74

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 79

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 97

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1417) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Relazione orale) (ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1417.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e sono state presentate alcune riformulazioni da parte dei relatori. Su tali riformulazioni è pervenuto, ed è in distribuzione, il parere della Commissione bilancio, che sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti 1.17 e 1.18 in quanto privi di portata modificativa.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, vorrei aggiungere un particolare. Ieri sera ci siamo lasciati dicendo che attendevamo i pareri della Commissione bilancio sui quattro emendamenti riformulati, e non so se sono pervenuti.

PRESIDENTE. Sono pervenuti e sono in distribuzione. L'unico che proporrei per il momento di accantonare, in attesa di una vostra valutazione, è l'emendamento 1.9, su cui il parere della 5^a Commissione è condizionato ad una riformulazione. Sugli altri emendamenti possiamo procedere.

CASSON, *relatore*. Sugli altri siamo in grado di esprimere i pareri. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il parere è contrario, sulla base di quanto dichiarato ed illustrato ampiamente nella giornata di ieri.

PRESIDENTE. Dovrebbe esprimere il parere sull'emendamento 1.8, che credo sia favorevole, perché diventa un subemendamento all'emendamento 1.2 (testo 3). È un emendamento presentato dalle Commissioni riunite.

CASSON, *relatore*. Sull'emendamento 1.8 il parere è favorevole, come anche sull'emendamento 1.2 (testo 3); è il testo che avevamo mandato ieri alla Commissione bilancio.

L'emendamento 1.5 (testo 2) è stato ritirato, come anche l'emendamento 1.6, in quanto assorbito dall'emendamento 1.2 (testo 3).

Sull'emendamento 1.9, così come modificato a seguito dell'indicazione della Commissione bilancio, il parere è favorevole, come anche sugli emendamenti 1.10 e 1.11 (testo 3).

Si invitano invece i presentatori a ritirare l'emendamento 1.13, in quanto il contenuto di questo emendamento risulta assorbito, in particolare dall'emendamento 1.2 (testo 3), oltre che dall'emendamento 1.9, nella nuova formulazione.

DALLA ZUANNA, *relatore*. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.14 e 1.15 (testo 2), mentre si invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 1.16.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.19, si rivolge un invito al ritiro, in quanto restringere a novanta giorni il tempo che si concede per l'adeguamento delle strutture sembra poco realistico.

Anche sull'emendamento 1.100 si invitano i presentatori al ritiro, dal momento che nell'emendamento 1.14 queste fattispecie sono già previste.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.20 (testo 2), mentre sull'emendamento 1.21 si rivolge un invito al ritiro o eventualmente a trasformarlo in un ordine del giorno.

Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 1.350 e sugli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.102 e contrario sull'ordine del giorno G1.103.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori per quanto riguarda gli emendamenti.

Vogliamo sottolineare maggiormente, in maniera adesiva, l'emendamento 1.15. In tale emendamento – come eravamo d'accordo – se togliamo la parola «definitive» dopo le parole «misure di sicurezza detentive», la disposizione si applicherà sia per la misura provvisoria che per quella definitiva. Come rappresentante del Governo voglio sottolineare l'importanza di questo emendamento e ringraziare i relatori per la riformulazione. Per la prima volta, infatti, si risolve la questione, dibattuta da anni in giurisprudenza insieme al mondo della medicina, della durata illimitata della misura di sicurezza negli ospedali psichiatrici giudiziari. La Corte costituzionale aveva più volte detto che tale previsione era costituzionale, e che quindi non vi erano problemi di illegittimità, essendovi l'obbligo per il giudice, ogni sei mesi, di verificare la pericolosità sociale del soggetto. L'emendamento 1.15 (testo 2), presentato dai senatori Manconi e Lo Giudice e fatto proprio dai relatori con la riformulazione su cui il Governo esprime con convinzione un parere favorevole, pone fine a questo dibattito e consente, con l'esclusione dei reati puniti con l'ergastolo, di mantenere, ogni sei mesi, la verifica del giudice in ordine alla pericolosità sociale ma, allo stesso tempo, pone termine alla durata illimitata di tale misura ancorandola invece alla durata della previsione edittale massima a seconda del reato commesso. Ciò rappresenta davvero un passo avanti. Infatti, nel momento in cui il Governo si è visto costretto a prorogare la chiusura degli

OPG di un anno, aderisce con convinzione a tale impostazione, perché crede nel provvedimento adottato negli anni precedenti; massimo è quindi l'impegno del Governo nel non far passare troppo tempo, utilizzando tutto l'anno per monitorare la situazione e verificare che le Regioni adempiano ai loro impegni e si organizzino per avviare le cosiddette REMS. Per il resto, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G1.101, il Governo manifesta una piena condivisione, proprio perché ci si impegna a mantenere il termine di un anno.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G1.102, il Governo si rimette all'Aula, in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale deve rimanere all'autorità giudiziaria. Pertanto, ben venga una commissione, ma entro i limiti e il rispetto dei poteri che le norme riconoscono all'autorità giudiziaria.

Anche sull'ordine del giorno G1.103 il Governo si rimette all'Aula. Lo spirito di questo atto di indirizzo, come già detto in Commissione, è positivo, ma occorre sottolineare che la chiusura degli OPG non vuol dire eliminare la misura di sicurezza, perché questa rimane, però non si applicherà più presso gli OPG ma presso le residenze, che saranno quindi delle strutture regionali presso le quali il giudice potrà applicare le misure di sicurezza. Si andrà dunque ad incidere sulle modalità di applicazione delle misure, e in particolare sulla struttura in cui le stesse vengono applicate, che non sarà più un ospedale psichiatrico giudiziario ma la cosiddetta residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza.

Questo è quanto volevo sottolineare. Per il resto, il parere è conforme a quello del relatore.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione sul testo 1 e il testo 2 dell'emendamento 1.15. Ricordo che nell'originario emendamento 1.15, sottoscritto dai senatori Manconi e Lo Giudice, si parlava di «misure di sicurezza detentive definitive». Nella seduta di ieri pomeriggio abbiamo integrato questa definizione, parlando di «misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive», perché queste sono le due definizioni e i due ambiti di fattispecie più corretti. Non è molto diverso parlare di «misure di sicurezza provvisorie e definitive», ma riteniamo che sia più corretto, per limitare le interpretazioni che possono essere di qualsiasi genere, precisare che facciamo riferimento alle misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, come recava il testo dell'ultima bozza. Segnalo quindi questo punto al Governo, che forse aveva il penultimo testo dell'emendamento. Se il Governo è d'accordo, credo che potremmo mantenere la dicitura «misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive».

PRESIDENTE. La Presidenza ha il testo che reca la dicitura «provvisorie o definitive». Non mi sembra che cambi molto, e pertanto s'intende che il Governo abbia espresso parere favorevole.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,51, è ripresa alle ore 10,01).

Riprendiamo i nostri lavori.

Approfitto della presenza del presidente Azzollini per avere qualche nota informativa sulla riformulazione dell'emendamento 1.9 (testo 2).

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, l'emendamento 1.9 (testo 2) è stato modificato ed è stato presentato dai relatori in una nuova formulazione (testo 3), diversa da quella di ieri, e che si caratterizza per riprendere il testo di una norma vigente con un'assertività maggiore, data dalla scadenza di quarantacinque giorni. Da parte della Commissione bilancio c'è un nullaosta secco; posso dire che non ci sbagliamo (raramente accade), perché era una norma coperta e con il valido apporto della senatrice Dirindin è diventata conforme all'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, il debito pubblico le renderà sempre merito!

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, trovo incomprensibile il parere negativo sull'emendamento 1.1, perché la soppres-

sione della lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, così come abbiamo proposto, è rivolta proprio a porre rimedio ad una contraddizione. Infatti, da un lato si parla di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dall'altro si prevedono norme che incidono sulle modalità di ingresso, peraltro già previste dall'attuale normativa. Quindi, contemporaneamente abbiamo una confessione d'impotenza rispetto al superamento degli ospedali psichiatrici e una contraddizione normativa.

Presidente, in Commissione il Governo aveva parlato di richiamare tale situazione in un ordine del giorno, perché effettivamente questa contraddizione c'è. Ho cercato allora di predisporre davvero un ordine del giorno, per quanto tecnicamente improbabile, trattandosi di una soppressione, con il risultato che il Governo si è rimesso all'Aula e il relatore ha espresso parere negativo. Qualcuno mi dovrà spiegare se vogliamo ridurre questo provvedimento, così delicato perché riguarda la vita di persone deboli e malate, ad uno *spot* elettorale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Alberti Casellati e Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 testo 3)/1, già emendamento 1.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del subemendamento 1.2 (testo 3)/1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 (testo 3), nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2 (testo 3), presentato dai relatori, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.5 (testo 2) e 1.6 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9 (testo 3).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9 (testo 3), presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11 (testo 3).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11 (testo 3), presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.13 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al senatore Lo Giudice se accetta tale invito.

LO GIUDICE *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15 (testo 2), presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.16 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo alla prima firmataria, senatrice Mussini, se accetta tale invito.

MUSSINI *(Misto)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.17 e 1.18 sono inammissibili.

Sull'emendamento 1.19 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo alla prima firmataria, senatrice Mussini, se accetta tale invito.

MUSSINI *(Misto)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.100 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo alla prima firmataria, senatrice Petraglia, se accetta tale invito.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20 (testo 2).

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, volevo spiegare perché il voto del Gruppo di Forza Italia sarà contrario a questo emendamento. Il motivo è che con esso noi diamo luogo all'ennesimo carrozzone. Noi attiviamo con esso un «Tavolo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», il che significa che le Regioni e lo Stato sono incapaci di provvedere a questo, dopo ben tre rinvii. È un altro carrozzone!

Io mi chiedo: nessuno ha pensato che esiste un potere sostitutivo dello Stato di fronte all'inerzia delle Regioni, visto che siamo arrivati al terzo rinvio? È vero che questo tavolo non comporta oneri, perché così è scritto. Però, quando non si vuole assumere una decisione, allora si istituiscono, come sempre, le commissioni. (*Applausi del senatore Malan*).

PRESIDENTE. Senatore Dalla Zuanna, la invito ad esprimersi su tale questione. Io ritengo, infatti, che il termine «tavolo», soprattutto se scritto con l'iniziale maiuscola, possa stimolare una riflessione proprio al fine di trovare un termine diverso; altrimenti uno pensa all'Ikea...

DALLA ZUANNA, *relatore*. Signor Presidente, al di là del termine «tavolo», il problema è che, malgrado tutte le misure assunte nel passato, purtroppo di tale questione ci si occupa nelle Aule parlamentari, in occasione delle proroghe, ma successivamente si vede che, di fatto, nelle Regioni, presso il Ministero e anche negli ospedali di questo problema ci si occupa poco.

Il tentativo condotto con questo emendamento è di mantenere un controllo parlamentare maggiore su questo processo. Quindi, io ritengo che valga la pena mantenere questo emendamento. Nel caso, possiamo riscrivere la parola «Tavolo» con l'iniziale minuscola, però l'idea è proprio quella di mantenere un controllo parlamentare sulla questione, perché è fondamentale farlo.

PRESIDENTE. Quindi, con questa riscrittura del termine «tavolo» con la «t» minuscola (perché con la «T» maiuscola diventa non un soggetto in senso generico, ma un soggetto istituzionale), passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.20 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.21 è stato espresso un invito a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno. In caso contrario, il parere è contrario.

Chiedo al primo firmatario, senatore Romani Maurizio, se accetta tale invito.

ROMANI Maurizio (*Misto*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ed il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.21.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Lo accolgo.

DALLA ZUANNA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore conferma il suo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.21 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.350.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.350, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 e G1.101 non verranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.102, presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.103, presentato dai senatori Alberti Casellati e Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1417

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, signori Sottosegretari, colleghi senatori, ancora una volta si ravvede la necessità di un decreto-legge finalizzato al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari che contiene la proroga, dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015, per l'auspicato definitivo superamento degli OPG con nuove strutture sanitarie. Ma una premessa è fondamentale.

Le persone che abbiano cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai dipartimenti di salute mentale. Già in diversi atti di indirizzo dal 2008 al 2012 si prevedeva che le Regioni adottassero una programmazione e che si affidasse ai dipartimenti di salute mentale la presa in carico di tutte le persone con disturbi mentali, detenuti o internati.

Sul tema in questione, come è evidente, si confrontano diritti spesso confliggenti: da un lato i diritti fondamentali di ogni persona, dall'altro il diritto della collettività alla sicurezza.

Proprio al fine di dare una risposta compiuta, già da diversi anni si persegue l'obiettivo del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, così da consentire alle persone ammalate di essere curate da persone e strutture adeguate.

Allora, perché un'ulteriore proroga al 1° aprile 2015? Perché non si è ancora pronti ad accogliere gli attuali e futuri ospiti degli ospedali psichiatrici giudiziari in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

(REMS), in comunità alloggio e nei dipartimenti di salute mentale. Detto in altri termini, nessuna Regione ha completato le REMS, le comunità alloggio sono poche e quasi del tutto assenti in ampie aree del territorio nazionale; scarsa o insufficiente è l'assunzione piena di competenze da parte delle ASL attraverso i dipartimenti di salute mentale.

A fronte di queste inadeguatezze e delle conseguenti ennesime richieste di proroga, non si può non provare un senso di frustrazione e di avvertita impotenza.

Negli ospedali psichiatrici giudiziari continuano ad essere ricoverate, inoltre, persone cui da anni il giudice continua a prorogare la reclusione, spesso oltre il tempo della pena per il reato commesso, per mancanza di percorsi di cura personalizzati o territoriali che siano alternativi. Inoltre, ci sono anche persone che trascorrono negli OPG tempi relativamente brevi, per lo più in attesa di giudizio.

La proroga oggi in discussione risponde essenzialmente anche ai seguenti requisiti: svuotare nel più breve tempo possibile gli OPG impedendo ricoveri provvisori; favorire la dimissione degli attuali ricoverati che non presentino pericolosità sociale; evitare la trasformazione – credo che questo sia un aspetto molto importante e delicato – delle REMS in ospedali psichiatrici giudiziari.

Pertanto, con la conversione emendata di questo decreto-legge, da un lato si contribuisce ad accelerare lo svuotamento e il superamento degli OPG, dall'altro si favorisce un procedimento che non accresca evidentemente la pericolosità sociale.

È evidente che un'esperienza territoriale come quella dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, cui si riconosce uno sforzo veramente titanico per far sì che il lavoro sia sempre rispettoso – come lo è – dei ricoverati, non può non indurci a sottolineare che la chiave del problema sta in un forte *deficit* di comunità. Non è un caso che i Piani sanitari nazionali e regionali, parlando di malattie mentali, usino la parola «comunità», fino a definire approcci disciplinari «psichiatria di comunità», «salute mentale di comunità» o forme di intervento che superino quello specialistico dei servizi *ad hoc*, arrivando a parlare di «presa in carico comunitaria», espressione che indica la concertazione di soggetti pubblici, privati, familiari, nonché del terzo settore per formulare i piani terapeutici.

Per le ragioni suddette e per le esigenze dettate da quanto riportato, il Gruppo Per l'Italia annuncia un voto favorevole sul disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Marino Luigi*).

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare è già stato oggetto di valutazioni da parte di quest'Assemblea meno di un anno fa.

Gli interventi svolti nella seduta di ieri in discussione generale hanno riportato molto bene i termini del disegno di legge in esame. Noi concordiamo senz'altro, perché questo provvedimento ha il grande merito di rivedere e migliorare le condizioni dei detenuti difficili, cioè delle persone che hanno compiuto delitti ma che sono state riconosciute inferme di mente, e che quindi sono state destinate a strutture particolari, gli OPG, cioè gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Ricordo che gli OPG sono stati oggetto di un'indagine parlamentare, ben nota, che ne ha evidenziato i grandi limiti strutturali e da cui sono emersi episodi dubbi riguardo al rispetto della dignità e del diritto alla salute delle persone ricoverate.

Il provvedimento in votazione indica anche alle Regioni azioni di sviluppo dei servizi psichiatrici sul territorio: credo che questo sia un altro aspetto importante da sottolineare.

Quindi, rimane ancora oggi il nostro giudizio positivo sull'azione di revisione e sul passaggio al Servizio sanitario nazionale della tutela di queste persone, soprattutto di quelle non ritenute più pericolose per la società.

L'aspetto critico, peraltro già evidenziato, è che ci accingiamo ad avallare l'ennesima proroga di un anno della chiusura definitiva degli OPG da parte delle Regioni e della creazione di strutture idonee alternative nell'ambito dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale. Tale proroga evidenzia la palese difficoltà che in questo periodo particolare hanno le Regioni e gli enti locali ad affrontare nuove riforme ed interventi strutturali e organizzativi.

Personalmente nutro – come ho già manifestato anche alcuni mesi fa – grandi dubbi sulla possibilità di centrare l'obiettivo. Sarebbe stato meglio concordare direttamente con le singole Regioni una tempistica reale, che corrisponda alle effettive possibilità per gli enti locali di mettere in atto azioni concrete. Poiché, però, così è il provvedimento, non saremo noi ad ostacolare questo ennesimo tentativo che questa volta auspichiamo vada in porto e si realizzi. Mi viene in mente il vecchio adagio «non c'è due senza tre», ma speriamo proprio che non sia così.

Dunque annuncio, a nome del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, il voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice De Biasi).*

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, come Gruppo GAL siamo molto critici sul provvedimento in esame, in quanto siamo arrivati alla terza proroga, e ciò significa che in passato si è sbagliato. Si è sbagliato quando – ormai è lapalissiano, lo sanno tutti, bisogna ammetterlo – nel 2001, con la modifica del Titolo V, abbiamo fatto le Regioni, o meglio, «avete fatto» le

Regioni. L'avete fatto forzatamente, con una maggioranza di appena quattro voti. Questo peccato originale si sta ripercuotendo su tutto.

È inutile dire – come alcuni colleghi continuamente dicono – che abbiamo Regioni che legiferano in maniera eterogenea, in maniera diversa l'una dall'altra, che non rispettano e non rispondono a quelle che sono le leggi che questo Parlamento approva e che il Presidente della Repubblica promulga. Perché? Perché chi ha fatto quella modifica ha creato disordine e anarchia, come disordine e anarchia si crea nel non accettare, facendo queste proroghe, il contributo che viene da Gruppi forse più obiettivi nel giudicare un decreto-legge che non si innamora e che cerca di portare avanti quello che è necessario per garantire diritti e qualità di vita dei pazienti, impedire la loro costrizione e favorire le loro cure.

D'altronde, colleghi, quando in un decreto-legge si impone che il centro di tutto sia il giudice, il quale deve verificare se in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario può essere adottata, nei confronti dell'infermo di mente, una diversa misura di sicurezza prevista dalla legge, e non si ha il coraggio di mettere il medico al centro di questa valutazione, sicuramente non stiamo facendo gli interessi della qualità di vita del paziente.

Addirittura non è stato accettato un ordine del giorno, sul quale in maniera dignitosa il Governo si è rimesso all'Aula, a causa di questa fama di giustizialismo sommario che c'è anche in questi piccoli decreti-legge. Mi riferisco all'ordine del giorno G1.103, a firma dei senatori Alberti Casellati e Caliendo, con il quale si invitava solamente a porre rimedio ad una antinomia logica «che rischia di segnare una battuta d'arresto nel processo di adeguamento delle strutture e degli istituti per far fronte alla condizione di pericolosità sociale dell'infermo». Ci sono infatti anche gli interessi dei cittadini da garantire, oltre ovviamente a quelli dei pazienti malati di mente autori di reato.

L'ordine del giorno invitava inoltre il Governo a valutare la necessità «di compiere con coerenza e senza incorrere in incongruenze di sistema tale complesso processo di innovazione delle istituzioni in cui si eseguono le misure di sicurezza detentive per gli infermi di mente». L'avete respinto con il vostro voto, che è un voto pesante ed è un voto che dimostra che non volete bene ai vostri cittadini, ma volete bene solamente agli errori che fate e non riconoscete che c'è chi magari in questo campo ne sa più di voi e cerca di limitare i danni che state facendo. Vi ricordo ancora quello del Titolo V: a quel tempo ve l'avevamo detto e adesso lo stanno pagando tutti gli italiani.

Per questo io credo che, già al tempo della legge n. 180 del 1978 (la cosiddetta legge Basaglia), il tutto avrebbe dovuto essere preso in carico dal Sistema sanitario nazionale; già 36 anni fa. Adesso siamo arrivati a proroghe su proroghe, ma tanto alle Regioni non gliene frega niente di prendere queste persone in carico. Quindi, il potere sostitutivo del Ministero ci deve essere; noi vi abbiamo invitato ad esperirlo fino in fondo e voi non l'avete voluto fare. Siete sordi e ciechi di fronte a queste realtà, in cui bisogna coniugare, mettendo al centro il medico, i diritti e la qualità

di vita del paziente e, ovviamente, le misure di sicurezza nei confronti della popolazione.

Guardate che le malattie di mente non si curano per legge: le malattie mentali si curano con ospedali, con la ricerca e con professionisti capaci e attrezzati, che non sono sicuramente i giudici, ma i medici. Noi abbiamo cercato di dare un contributo anche con un emendamento, sempre a firma dei senatori Alberti Casellati e Caliendo, per la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1. Era un grosso contributo che vi stavamo dando. Voi sapete che sbagliate, che è un errore averlo messo nel decreto-legge, eppure continuate nell'errore. Non riusciamo a capire il perché di questa vostra perseveranza. Errare è umano, come state facendo, ma perseverare è diabolico.

È per questo che noi voteremo convintamente contro, perché non vogliamo essere corresponsabili della condizione in cui continuate a lasciare le persone degli OPG che, vi ricordo, sono ancora centinaia. Voi sapete perfettamente che non siete in grado in questi sei mesi di fare l'azione sostitutiva per quanto concerne le attrezzature e le strutture. Non la farete mai e tra un anno ci riporterete un altro decreto e risentiremo dire che il Presidente della Repubblica è corrucciato nel firmarlo, ma continuerà a firmare. Dovete cercare di ascoltare chi in questo campo ne sa più di voi, che siamo noi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, oggi siamo qui a parlare di questo difficile e delicatissimo problema del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. È un difficile problema perché, come si è potuto vedere anche dall'illustrazione degli emendamenti e dalla relazione fatta dai due relatori, si tratta di una materia molto complessa. Lo è dal punto di vista normativo, però lo è ancora di più sotto il profilo umano.

Noi della Lega Nord non possiamo però non sottolineare un altro aspetto difficile, come aveva detto anche il relatore Casson. Mi riferisco al temperamento fra le opposte esigenze, da una parte, di provvedere alla cura di persone che per una malattia si trovano ad essere minorate dal punto di vista mentale e, dall'altra, di assicurare la tutela della collettività perché si tratta di persone che, a causa della loro malattia o per la loro inclinazione, purtroppo si sono trovate a delinquere. Noi ricordiamo tristemente l'episodio dell'ormai tristemente noto Kabobo, una persona affetta da difficoltà di tipo mentale che ha procurato la morte di persone in un modo assolutamente incomprensibile. Noi riconosciamo che questa sia una persona malata, però ci mettiamo nell'ottica delle persone offese e di chi subisce dei delitti anche gravi.

Per questa ragione, le nostre perplessità e considerazioni ci portano a interrogarci: con il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari riusciremo ad assicurare la custodia idonea ad evitare che queste persone

possano commettere ulteriori reati? Proprio per la loro condizione mentale probabilmente vi è anche la difficoltà di un recupero sociale e di un pentimento. È un problema legato alla malattia. Si tratta di una malattia che va curata e che a volte è anche difficilmente curabile. Noi invece ci mettiamo nella posizione di quanti ritengono che dobbiamo pensare a come riuscire a garantire la sicurezza alla collettività ed evitare che purtroppo queste persone possano commettere ulteriori reati.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame affronta un problema tipico dell'Italia, cioè la previsione di alcuni termini e la necessità di pensare a proroghe. Anche sotto questo profilo noi siamo consapevoli della necessità di tale proroga (perché di necessità si parla), in quanto non sono ancora state approntate le strutture necessarie ad assicurare la cura e la custodia a queste persone, però allo stesso tempo dobbiamo chiederci come mai dobbiamo trovarci, come accade spesso in Italia, a parlare di proroga. Come spesso accade in questo Paese, infatti, vengono previste delle normative, degli obblighi e delle previsioni (che non creiamo solo noi, perché poi ci sono i decreti ministeriali e quant'altro) talmente complesse e farraginose da renderne difficile l'applicazione.

Ciò è accaduto in moltissimi campi, perché l'obiettivo può essere il più condivisibile possibile, però nella pratica vi è la difficoltà di realizzare le strutture necessarie per raggiungerlo. Se parliamo con le nostre Regioni, possiamo anche definirle inadempienti, ma un soggetto è inadempiente quando è anche colpa sua se non ha provveduto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Noi diciamo solo che siamo favorevoli alla proroga, però riteniamo che si debba approntare tutta la strumentazione, tutti i rimedi e tutte le strutture necessarie affinché possa essere fatto. Le singole persone che hanno seguito personalmente e professionalmente l'inizio di queste nuove strutture hanno subito rilevato dei problemi tecnici, d'interpretazione e per quel motivo abbiamo votato a favore dell'emendamento 1.20 (testo 2), che prevede l'istituzione di un tavolo: quest'ultimo per noi deve essere un'occasione di confronto anche tra le Regioni e Roma, dove possano essere evidenziate le problematiche e le criticità in modo da riuscire a superarle.

A nostro avviso non dovremmo riversare un obbligo a carico delle Regioni; diciamo solo che la proroga va bene, ma dovrebbe essere l'ultima; soprattutto, dovremmo permettere alle Regioni di poter realizzare queste strutture. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Dalla Zuanna e De Biasi*).

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, direi che il voto sul provvedimento in esame è quasi obbligato, perché, come è stato detto in tanti interventi nella giornata di ieri e in quella di oggi, non ci sono alternative.

I tanti interventi di questo dibattito hanno spiegato molto bene cosa sono gli ospedali psichiatrici giudiziari, anzi potremmo dire che la discussione di questi due giorni è quasi identica a quella che abbiamo svolto esattamente un anno fa in quest'Aula. Allora eravamo tutti indignati per la proroga al 2014 che ci veniva proposta dal Governo, ma eravamo in una fase particolare: si erano appena tenute le elezioni, non era ancora stato nominato un nuovo Governo, eravamo nella fase di transizione del Governo dei tecnici.

Gli impegni furono tanti allora e in questo anno devo dire che il Senato, in particolare la Commissione igiene e sanità, ha continuato a mantenere quegli impegni con attività di monitoraggio, di verifica, di controllo, d'incontro con le Regioni, con il Governo, con l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, ma altro non ci risulta sia stato fatto. Evidentemente, dobbiamo prendere atto che non tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda lo sono alla stessa maniera. Oggi dobbiamo prendere atto molto chiaramente di un fallimento, perché questa ennesima proroga è chiaramente un fallimento per l'azione del Governo e delle Regioni, nonché per il ruolo che queste ultime devono svolgere.

Allora alcune domande ce le dobbiamo porre: cosa è stato fatto realmente per evitare in questo anno di arrivare ad una nuova proroga? I tanti interventi di questo dibattito lo hanno evidenziato chiaramente: poco, molto poco. Non solo gli OPG sono ancora aperti, ma dei 300 internati che la Commissione Marino aveva accertato come di immediata dimissibilità alcuni sono ancora lì (com'è il caso dell'internato dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto che vi è dal 1996 per aver rapinato 7.000 lire con una mano in tasca che simulava un'arma) oppure sono stati sostituiti con altri internati, come gli articoli di molte cronache dei giornali locali di questi giorni stanno riportando.

Quindi ci assale un dubbio, e vorremmo porre a quest'Aula e al Governo una domanda: siamo davvero certi che tutto il sistema giudiziario, penitenziario, sanitario, il sistema della salute mentale, quello amministrativo, quello statale, coinvolto da anni in questa discussione, sia realmente convinto dell'importanza del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari? Superare gli OPG vuol dire superare la logica della segregazione, senza far venire meno ovviamente l'elemento della custodia, della sicurezza e della cura, laddove tutti e tre sono necessari e vanno tenuti insieme. Ad esempio, per i nuovi internati si potevano prevedere piani personalizzati di inserimento nei dipartimenti di salute mentale dei territori, e anche questo non l'abbiamo visto.

Esprimiamo delle preoccupazioni rispetto al lavoro e ai progetti presentati dalle Regioni, che hanno proposto programmi di costruzione delle nuove strutture, le famose REMS di cui abbiamo sentito parlare, perché il numero dei posti letto previsti è superiore alle attuali presenze in OPG. Non vorremmo trovarci dinanzi a nuove strutture, sicuramente rinnovate e ben tenute, ma con le stesse modalità di cura e custodia in nome del principio che tutto cambi perché tutto resti uguale. Sarebbe opportuno – e gli emendamenti oggi approvati lo chiedono chiaramente – invitare le

Regioni a rivedere le proposte, ridimensionando le strutture e il numero di posti letto, così com'è importante l'emendamento volto a finalizzare i finanziamenti pubblici alle sole strutture pubbliche. È chiaro che la soluzione più semplice in questa situazione è l'internamento, ma l'obiettivo di tutti noi evidentemente vuole essere altro.

Siamo preoccupati perché molti progetti presentati dalle Regioni hanno tempi di realizzazione previsti per i prossimi trentasei mesi. Cosa vuol dire tutto questo? Non vorremmo ritrovarci dinanzi ad una proroga per inerzia sino al 2017. Il Governo, i due Ministeri, dunque, esercitino le proprie funzioni di programmazione e controllo. Si inizi davvero il processo di dimissibilità là dove ci sono le condizioni, investendo risorse nei dipartimenti di salute mentale nel territorio, affinché possano essere in grado di prendere in carico gli internati in OPG e i ristretti in carcere.

Ognuno di noi conosce bene ovviamente la situazione dei dipartimenti di salute mentale dei propri territori, e persino nelle Regioni dove da anni si lavora per un rafforzamento della presa in carico territoriale le difficoltà sono evidenti. Allora oggi diciamo a tutti di fare attenzione: ulteriori ritardi, ulteriori proroghe sarebbero da leggere solo come una mancanza di volontà politica. Con un anno di ritardo si prevedono sanzioni per le Regioni inadempienti. Lo avevamo chiesto lo scorso anno e lo diciamo oggi: sarebbe stato meglio prevedere veri e propri tagli dei trasferimenti alle Regioni inadempienti dal Fondo sanitario nazionale. L'esperienza della chiusura dei manicomi, dopo la legge 13 maggio 1978, n. 180, racconta una storia di resistenze dell'intero sistema, che si è conclusa solo dopo che furono tagliati i finanziamenti.

Oggi, dunque, non ci resta altro che compiere una presa d'atto. Ci auguriamo che, con gli emendamenti approvati, quest'anno non trascorra invano, perché ci sono tante cose da fare.

Bene è stato aver approvato l'emendamento 1.15 (testo 2) in cui si stabilisce che la misura di sicurezza non possa avere una durata superiore a quella della pena edittale per lo stesso reato, ma si affronti il problema della pericolosità sociale, perché l'attitudine a commettere delitti sfugge del tutto ad una definizione scientifica, e questo ce lo dicono da sempre gli psichiatri forensi e i magistrati. È un tema su cui bisogna intervenire velocemente.

E soprattutto, si utilizzi questo anno per verificare che le Regioni si attivino realmente per la presa in carico attraverso la formazione degli operatori, al fine di creare davvero programmi terapeutico-riabilitativi nei confronti delle persone sottoposte a misure di sicurezza, ponendo al centro il diritto dei pazienti alla cura e alla riabilitazione, esattamente lo stesso di quello di ogni altro cittadino e utente afferente ai servizi di salute mentale.

Se non si farà nulla, se il Governo rinuncerà a svolgere un proprio ruolo, ci vorrà davvero un bel coraggio a richiedere altre proroghe. E in quel caso, a differenza di oggi che voteremo a favore, noi di Sinistra Ecologia e Libertà e tutto il Gruppo Misto non saremo più d'accordo, perché

un'ulteriore proroga sarà inaccettabile. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD e dei senatori Mastrangeli e De Pin*).

AIELLO (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO (*NCD*). Signor Presidente, ieri noi, come Nuovo Centrodestra, nel corso della discussione generale abbiamo avuto modo di esprimere il nostro rammarico per questa ulteriore proroga. Oggi annunciamo il nostro voto favorevole sul provvedimento perché comprendiamo che l'argomento è stato ed è molto scabroso. Quindi, rammarico a parte, siamo favorevoli al provvedimento, anche perché, con l'approvazione di alcuni emendamenti, la proroga diventa comunque consistente, si arricchisce di contenuti e introduce alcune regole certe che prevedono misure alternative a provvedimenti che molte volte sono socialmente inutili o addirittura escludenti.

Tuttavia, signor Presidente, in questo anno di tempo la vera sfida è cosa fare da subito. Tra l'altro, a noi piace ricordare le sentenze della Corte costituzionale del 2003 e del 2004, nelle quali la Corte stessa ha dichiarato l'incostituzionalità della non applicazione di misure alternative agli ospedali psichiatrici giudiziari – cito la Corte – onde assicurare adeguate cure all'infermo di mente, rilevando che il ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari costituisce una pesante diseguaglianza di trattamento rispetto a quanto prevede la riforma sanitaria. I giudici, quindi, mettono in evidenza che l'internamento è dannoso per tutti e che le cure psichiatriche dovrebbero svolgersi in ambito territoriale. La vera sfida, quindi, è cosa fare da subito.

Ebbene, signor Presidente, il tempo si potrebbe utilizzare fin d'ora già dal punto di vista organizzativo, dal momento che i Ministeri hanno la possibilità di attivare poteri sostitutivi, magari con linee guida e di indirizzo alle Regioni. Ricordo, tra l'altro, che un paio di anni fa erano già state destinate risorse alle Regioni per provvedere nel merito. Anche la Società italiana di psichiatria detta delle regole, più che altro degli indirizzi, che potrebbero rappresentare uno spunto per avviare da subito una riorganizzazione del sistema.

Si potrebbero – ad esempio – creare delle sezioni *ad hoc*, un istituto di pena in ogni Regione, per recuperare i soggetti ospitati negli ospedali giudiziari, che, in tal modo, potrebbero essere chiusi immediatamente; oppure si potrebbe proseguire con le dimissioni di pazienti ancora internati, incrementando l'assistenza psichiatrica ambulatoriale nelle carceri, in modo da iniziare precocemente i trattamenti necessari a far sì che i malati di mente autori di reato non debbano nemmeno transitare oggi negli OPG e magari domani nelle nuove REMS; oppure si potrebbe programmare anche la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ogni sei/dodici mesi, a partire da ora, sempre con l'intervento dei poteri sostitutivi dei Ministeri competenti, completando il processo in un tempo di 3-5 anni, anche in

rapporto alle effettive esigenze residue del circuito penitenziario. Si potrebbero favorire i percorsi extradetentivi di tutti i carcerati per ridurre il sovraffollamento nelle carceri ed impedire quello nelle sezioni psichiatriche degli istituti di pena e anche nei futuri REMS. Si potrebbero riprendere, Presidente, le proposte di riforma del codice penale, come quelle che prevedono la cancellazione del concetto di pericolosità sociale e la sua sostituzione con quello della necessità di trattamento, da riservare ai soli pazienti a cui è riconosciuto il vizio totale di mente. Ecco perché dobbiamo riprendere assolutamente il concetto di considerazione delle persone socialmente pericolose per infermità mentale. Noi vorremmo, cioè, che si passasse dalle misure di sicurezza alla sicurezza delle cure – questo è il passaggio importante, questa è la vera sfida – immaginando percorsi vincolati che mantengano la possibilità di rendere l'aspetto della custodia sempre meno rilevante per l'aumento della consapevolezza della malattia del paziente.

Tutto ciò dunque per mirare al rafforzamento del percorso di cura – così come è stato ampiamente citato e sottolineato da molti colleghi senatori – limitando da subito gli ingressi nelle strutture e utilizzando misure alternative, con la presa in carico da parte dei servizi territoriali. Tutto questo si può fare anche inducendo, tramite le linee guida, le Regioni a cominciare ad adeguarsi.

Dobbiamo insomma assolutamente pensare a strategie che ci consentano di spostare la tematica sulla realizzazione di nuove strutture e, quindi, su ulteriori centri di costo, immaginando di applicare strategie sanitarie e sociosanitarie che consentano una volta per tutte di organizzare qualitativamente il bisogno di trattamento, inteso come modello preminente dell'aspetto terapeutico rispetto a quello detentivo.

Signori Sottosegretari, la pericolosità sociale, per quanto ci riguarda, non è un concetto scientifico. Allora, chi immagina aspetti organizzativi che possano una volta per tutte spostare la tematica sulla presa in carico del paziente, e quindi sugli aspetti preminenti dal punto di vista sanitario, sa benissimo che la psichiatria e la criminologia possono identificare fattori di rischio che inducono alla violenza, e possono forse agire su alcuni di essi. Non hanno però strumenti per prevedere comportamenti futuri e non possono quindi assolutamente distinguere la probabilità da generiche possibilità di mettere in atto nuovi delitti. Pertanto, chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari è una battaglia di civiltà, oltre che una battaglia culturale.

La medicina, e la scienza in generale, non può supplire ai bisogni sociali, ma può accompagnarli. Bisogna dunque sapere se vogliamo curare per tutelare la salute di un malato o se vogliamo intervenire per evitare che il paziente compia nuovi reati. Sono cose diverse. Il nodo si può sciogliere cancellando sicuramente le misure di sicurezza psichiatriche e sostituendole con misure terapeutiche o riabilitative. Ciò si rende necessario una volta per tutte, per passare finalmente dal concetto di pericolosità sociale alla necessità di trattare clinicamente il paziente giudiziario. Non

possiamo e non vogliamo infatti dimenticare che il diritto all'assistenza sanitaria delle persone detenute resta un drammatico vuoto da colmare.

Il mio Gruppo esprimerà dunque un voto favorevole sul provvedimento, stimolando al contempo il Governo ad intervenire anche con poteri sostituitivi, se necessario, nella speranza di non doverci trovare qui, tra un anno, a discutere di ulteriori proroghe, certificando ancora inadempienze o addirittura fallimenti. *(Applausi dal Gruppo NCD e dei senatori Dalla Zuanna e De Biasi).*

SIMEONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMEONI (M5S). Signor Presidente, colleghi, intervengo oggi in dichiarazione di voto per un provvedimento che è quasi la fotocopia del decreto proroga approvato nel marzo 2013, quando, appena entrati nelle istituzioni, dovemmo confrontarci con il delicato argomento del superamento degli OPG.

Dico «quasi» fotocopia, perché in quel decreto, che fummo costretti a convertire, vi era anche l'infausta disposizione sul caso Stamina a dimostrazione di come, spesso, l'utilizzo della decretazione d'urgenza porti a commistioni scellerate.

Le norme per il superamento degli OPG sono necessarie ed auspicabili ed il ritardo nella loro applicazione sta diventando insopportabile.

Qui in Senato, lo scorso 27 marzo, abbiamo partecipato ad un convegno in cui sono intervenute varie autorità, dai medici esperti del settore al nostro ex-collega, ed ora sindaco di Roma, Ignazio Marino. In quel convegno è stato ribadito ancora una volta come gli ospedali psichiatrici giudiziari siano dei veri e propri campi di concentramento o – come sono stati definiti da una delegazione del Consiglio d'Europa – luoghi di tortura. È stato, inoltre, ricordato che l'esistenza di queste strutture sul suolo italiano è stato motivo di sanzioni da parte dell'Europa, ma soprattutto motivo di vergogna per il nostro Stato, agli occhi del resto dei popoli europei.

È stato raccontato come i cosiddetti ospiti di quelle strutture vengano contenuti in strutture fatiscenti, in condizioni igienico-sanitarie disastrose e senza alcuna assistenza medica o psichiatrica. È stato raccontato come gli stessi versino in stato di abbandono da parte dello Stato e delle istituzioni. È stato raccontato come gli OPG siano un buco nero in cui, una volta entrati, si smette di essere umani. È stato raccontato di un ragazzo che ha fatto una rapina da 7.000 lire nel 1992 e, dopo essere stato rinchiuso per 22 anni, oggi è ancora detenuto. Mi viene allora da dire: basta con le proroghe, non prendiamoli e non prendiamoci in giro!

Dal testo del disegno di legge in esame ci accorgiamo del rischio che il termine effettivo per la chiusura degli OPG venga spostato al 2017 e questo è assolutamente inaccettabile.

Ad un anno di distanza dalla precedente proroga ci troviamo a rimandare ancora il termine di una riforma necessaria ed irrimandabile e mi chiedo: stiamo davvero facendo tutto ciò che è possibile per attuare la chiusura degli OPG?

Al centro di tutto c'è la realizzazione degli ormai famosi REMS, delle nuove strutture che devono essere costruite o riconvertite dalle Regioni per ospitare i detenuti-pazienti. E naturalmente nelle Regioni, tra gare di appalti, Conferenze di servizi, patti della salute, Conferenze Stato-Regioni ed infiniti ricorsi giudiziari, i tempi si dilatano all'infinito.

Ancora una volta ci rendiamo conto di come le Regioni siano dei carrozzoni inutili, che spesso hanno il solo ruolo di rendere complicata una soluzione semplice.

Inoltre, in questi due anni, ci si è concentrati sull'aspetto strutturale del problema: l'unico obiettivo pare sia quello di costruire. Proprio su questo argomento il Movimento 5 Stelle è stato sempre molto critico: invece di riconvertire strutture che potrebbero essere funzionali (ospedali dismessi), si pensa solo ad appaltare la costruzione di nuovi edifici, con un grave aumento dei costi e degli sprechi.

Il rischio è che si ripeta il disastro del piano per la riduzione dell'affollamento penitenziario. Il 29 giugno 2010 è stato approvato il piano carceri dall'allora Governo Berlusconi, che prevedeva la realizzazione di 9.150 posti, per un importo totale di 661 milioni di euro. Oggi i fondi sono calati a 450 milioni, ma neanche un mattone è stato posto.

Partendo da queste premesse, in Commissione sanità ci siamo interrogati se il problema delle strutture sia l'unico da superare: la risposta è no!

Vi sono tantissimi aspetti che vengono trascurati, a partire dalla necessità della gestione unitaria della riforma, attraverso una cabina di regia, fino ad arrivare alla formazione del personale e alla previsione di programmi di sostegno.

Nel mio ultimo intervento su questo argomento, all'inizio dell'attuale legislatura, avevo sottolineato che nella relazione della Commissione d'inchiesta sugli OPG della precedente legislatura veniva riscontrato dai sopralluoghi effettuati dai colleghi, una forte carenza di personale medico specialistico all'interno delle strutture: spesso un solo medico e due infermieri, a fronte di centinaia di pazienti, e l'assenza di figure quali psichiatri o psicologi, che sono l'essenza di questo settore. Detti aspetti non possono e non devono venire trascurati nel processo di riforma e superamento degli OPG.

Proprio per questo abbiamo adottato una risoluzione, votata dalla Commissione all'unanimità, che vuole riequilibrare il testo inserendo specifiche norme sulla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, sulla formazione degli operatori e sulla durata massima delle misure di sicurezza da scontare presso i REMS.

A questo proposito vorrei sottolineare che la nostra posizione, come Movimento 5 Stelle, è sempre stata per la certezza della pena, ma non contro la rieducazione ed il recupero del detenuto, che è un principio fon-

damentale inserito anche nella nostra Costituzione. Vogliamo che chi ha sbagliato paghi, ma non vogliamo buttare via la chiave.

Non dobbiamo però farci illusioni, perché alcuni soggetti sono oggettivamente irrecuperabili ed inadatti a tornare ad una normale vita sociale. E questo lo dico per esperienza personale, visto che per molti anni ho prestatato servizio presso alcuni istituti di cura di malattie psichiatriche. In ogni caso, non è questo un buon motivo per trattarli come bestie. Dobbiamo garantire loro il rispetto ed il decoro che spetta agli esseri umani. Dobbiamo capire che il benessere sociale passa attraverso il benessere psichico dei nostri cittadini.

Per questo è un nostro obbligo recuperare quei soggetti che possono essere aiutati e garantire la sicurezza ed il decoro a coloro che non possono essere reinseriti nella società, per dimostrare ai nostri cittadini che il sistema funziona e che vivono ancora in uno stato civile; per assicurare tutti i famigliari disperati che si sentono abbandonati e che hanno paura di farsi aiutare dallo Stato, perché temono di vedersi strappare un proprio caro e di vederlo buttato in un buco nero da cui non riemergerà più.

Noi dobbiamo ridare fiducia e speranza alle famiglie e, allo stesso tempo, garantire la sicurezza della comunità. Realizzare una valida alternativa agli ospedali psichiatrici giudiziari non deve essere un'utopia né un fastidioso impegno da rimandare eternamente, ma una priorità in cima alla lista dei nostri impegni. Come in cima alla lista degli impegni deve essere la risoluzione del problema carcerario in generale, e non perché temiamo le multe della Corte di Strasburgo, ma perché ce lo dice la nostra coscienza.

Sebbene le considerazioni inserite nella nostra risoluzione siano state recepite parzialmente nel testo in esame, e pur nutrendo forti dubbi che il Governo possa realmente gestire in maniera efficiente questa importantissima riforma, oggi il Gruppo del Movimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Dalla Zuanna, De Biasi, Dirindin e Romani Maurizio. Congratulazioni*).

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, è con profondo disagio che annuncio l'astensione del Gruppo dei senatori di Forza Italia su questo provvedimento. Con disagio, perché la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è un'idea che nasce proprio da Forza Italia ancora nel lontano 2009: un'idea che si è tradotta poi in un provvedimento normativo, un'idea che noi riteniamo tuttora valida.

La nostra posizione di astensione non è contraddittoria, ma riteniamo che non sia possibile che una materia così delicata, che pone le coscienze di tutti davanti ad interrogativi forti, che riguarda persone con gravi malattie, sia trattata a livello di uno *spot* elettorale. Perché di questo si tratta.

I continui rinvii – siamo ormai al terzo – rispetto al superamento degli OPG, perché mancano le strutture intermedie, rappresentano sostanzialmente un gettare la spugna, una manifesta dimostrazione di impotenza da parte del Governo e del Parlamento.

Tanto varrebbe, per rispetto dei tanti pazienti in attesa di uno scatto in avanti delle istituzioni, dichiarare direttamente una mancanza di volontà per la chiusura di tali strutture ottocentesche. Oggi si sta semplicemente decidendo di scaricare in avanti le responsabilità. Si tratta di un vero e proprio disimpegno che avremmo voluto evitare e che si caratterizza inoltre per alcune incongruenze, di carattere sia giuridico che pratico.

In questo provvedimento è evidente una contraddizione logica tra l'intento di procedere al superamento definitivo degli OPG e la previsione di una modifica normativa per disciplinarne gli ingressi: il che per noi è inaccettabile. Il rischio è che, invece di rendere il ricorso alla detenzione psichiatrica una *extrema ratio*, si finisca con l'ingenerare un ulteriore caos normativo, provocato dalla sovrapposizione caotica di leggi diverse che già regolamentano la materia. Da ciò non potranno che scaturire difformità interpretative in sede di applicazione giurisdizionale. Per questo abbiamo tentato, prima in Commissione e oggi in Aula, di inserire elementi di chiarezza che riteniamo imprescindibili per riformare concretamente una parte così rilevante della nostra legislazione penale. È infatti chiaro che, in mancanza di azioni concrete da parte di tutte le istituzioni competenti, l'autorità giudiziaria si troverà costretta inevitabilmente a far ricorso, nella gran parte dei casi, a nuove misure di sicurezza detentiva in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia.

Ma in questo modo non si risolve alcuno dei problemi legati alla nostra attuale legislazione: non si chiudono le strutture esistenti e non si avvia quel processo innovativo in grado di coniugare le cure da assicurare ai rei incapaci di intendere e volere, con la garanzia di sicurezza sociale per tutti i cittadini. Se poi si pensa che siano sufficienti le previste verifiche semestrali rispetto agli adempimenti delle Regioni per sbloccare una situazione di quasi totale inerzia, allora si compie semplicemente un esercizio di pura fantasia.

Le lentezze e le inefficienze sin qui dimostrate dalle Regioni, alle quali questo provvedimento concede ulteriori 12 mesi di tempo per intervenire, non si superano se non si mette mano in maniera decisa ai poteri di monitoraggio e controllo. E qualora ciò non avvenga in modo appropriato, lo Stato ha l'obbligo – ripeto l'obbligo – di attivare i poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni, per evitare che si continuino a perdere e a disperdere le risorse messe a disposizione.

Quindi, nessun rinvio, ma potere sostitutivo nei confronti delle Regioni inadempienti. Altro che tavoli! Altro che carrozzoni! Alla faccia del proclamato alleggerimento della pubblica amministrazione!

Voglio ricordare che, per la realizzazione e la riconversione delle strutture, sono complessivamente già stati stanziati a favore delle Regioni, per gli anni 2012 e 2013, 180 milioni di euro, all'interno dei quali è stata individuata, con un'invenzione di vera e propria finanza creativa, la cooper-

tura per i quasi sei milioni di euro, necessari per finanziare la proroga al 31 marzo 2015. Ma che fine hanno fatto questi finanziamenti fino ad ora stanziati? Non c'è stato alcun approfondimento adeguato sul motivo dell'inerzia manifestata dalle Regioni.

Se in alcuni casi la precedente disposizione normativa ha certamente scontato una impreparazione tecnica e culturale da parte degli enti, frutto di una impostazione legata più a retaggi repressivi che terapeutici, dall'altra parte alcune indeterminatezze legate al ruolo delle nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza non hanno di certo agevolato tale percorso.

Come dimostrano i numerosi quesiti posti in questi ultimi anni, è mancata una chiarezza di fondo anche dal punto di vista strutturale ed organizzativo, con criticità progettuali in ordine alla sorveglianza perimetrale e agli aspetti gestionali, sociali, ambientale e persino di carattere medico.

Questo disegno di legge, inoltre, non risolve uno degli aspetti più drammatici della questione: ossia l'indebito protrarsi della permanenza in tali strutture di alcuni pazienti, pur in assenza di una specifica esigenza detentiva dovuta alla pericolosità sociale della persona. Sono i cosiddetti «ergastoli bianchi», che pongono il nostro Paese in un evidente e drammatico ritardo rispetto agli altri Paesi europei, e non solo.

Così come non ci sono piani di intervento per il potenziamento delle strutture territoriali e per rafforzare le piante organiche dei dipartimenti di salute mentale.

Per questo non possiamo esprimere un voto favorevole, nonostante la nostra impostazione culturale – come dimostrano i tanti interventi varati negli scorsi anni dai Governi di centrodestra – sia assolutamente quella di superare, subito e nel miglior modo possibile, l'attuale sistema di detenzione psichiatrica.

In assenza di un ripensamento sostanziale delle misure previste, sarà inevitabile – lo dico con rammarico – procedere tra un anno a nuovi interventi per prorogare, magari a tempo indeterminato, i tempi di attuazione di una riforma che, fin qui, la classe politica ha più volte annunciato ma mai realizzato.

Per troppo tempo tante delle persone coinvolte dagli effetti di questo intervento sono state, a torto, ritenute invisibili.

Se oggi la politica ha finalmente maturato la consapevolezza necessaria per superare un'organizzazione obsoleta, inefficiente e non rispettosa della dignità di tutti i cittadini, è chiamata a farlo in maniera seria, compiuta, risolutiva ed efficace. Mi sembra che la strada perseguita vada in direzione opposta, nascosta dietro il manto colpevole della inefficienza delle Regioni.

La responsabilità, Presidente, è un concetto che non si può delegare, come si è fatto con la creazione di carrozzoni, del tavolo di superamento o di altro, che chiaramente non sono idonei a risolvere il problema, ma solo a differirlo, in maniera inutile, ad un tempo indefinito.

Questo è quello che un buon legislatore non può e non deve fare. Ed è per questo che il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura si asterrà dal voto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DIRINDIN (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo Partito Democratico rispetto al provvedimento che ci accingiamo ad approvare in questa giornata, e lo esprimo ancora più convintamente dopo l'interessante dibattito e gli interventi svolti questa mattina.

Il Gruppo Partito Democratico e soprattutto la Commissione sanità hanno lavorato intensamente nel corso dell'anno per evitare quello che, in tante occasioni, molti di noi (ultimamente anche in quest'Aula) hanno definito vergognoso. Mi riferisco non tanto alla richiesta di proroga, quanto al fatto che essa discende da inerzie di tutte le istituzioni e di tutti i soggetti che sono stati e sono responsabili dei procedimenti necessari per superare gli OPG, con alterne vicende.

È vero – come ha detto la senatrice Alberti Casellati – che il procedimento, se guardiamo agli anni più recenti, è stato avviato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, esattamente sei anni fa. Vorrei però ricordare che, dal 1° aprile 2008, per ben quarantadue mesi non si è fatto quasi niente. Ci sono voluti quarantadue mesi semplicemente per riuscire ad approvare un tavolo di monitoraggio e farlo passare in Conferenza Stato-Regioni. Sicuramente ci sono delle responsabilità anche dei precedenti Governi.

È inutile, quindi, dichiarare che siamo responsabili di aver previsto una nuova proroga. Bisogna essere concreti e guardare i fatti con realismo. Bisogna guardare gli errori che sono stati fatti in passato e domandarci come possono essere risolti e affrontati per non commettere ancora lo stesso errore.

Vorrei anche ricordare alla collega Alberti Casellati che – come lei dovrebbe sapere – il commissariamento è già previsto nella legge n. 9 del 2012 ed è stato solo reinserito nel decreto-legge che il Governo ha presentato e che stiamo convertendo con delle modifiche. Mi corre l'obbligo di informare l'Aula che l'unica Regione che ha in corso una procedura di commissariamento, perché il Governo ha rilevato che non è stata in grado di presentare entro il mese di maggio dell'anno precedente il programma per il superamento degli OPG, è la Regione Veneto, rispetto alla quale probabilmente dobbiamo chiedere al Governo (e sarà fatto sicuramente nelle prossime occasioni) di accelerare la procedura, perché è partita parecchi mesi fa e non è stata ancora conclusa.

Non solo. Il decreto-legge che il Governo ha sottoposto al nostro esame sta accelerando – per così dire – e rafforzando l'azione di commissariamento, sulla base dell'articolo 120 della Costituzione, prevedendo che

se entro sei mesi dalla sua entrata in vigore non ci saranno elementi che consentano di rilevare una vera accelerazione, tale da consentire la conclusione nell'anno, il commissariamento partirà nei successivi sei mesi.

Il commissariamento, quindi, sta a cuore a tutti noi, proprio perché vogliamo che chi è inadempiente sia soggetto a poteri sostitutivi affinché le cose possano andare avanti.

Certamente, tutti noi approviamo con grande amarezza questo provvedimento, perché dimostra, ancora una volta, che si è avviato un processo che ha subito un'accelerazione negli ultimi mesi anche grazie al lavoro di monitoraggio che la Commissione sanità del Senato ha svolto affinché tutti i soggetti relazionino e si rendano conto delle difficoltà.

È vero che questo progetto è stato avviato lentamente, ma credo che questo provvedimento stia portando avanti il superamento della logica delle mere enunciazioni di principio e stia avviando un processo più cogente che impone una serie di adempimenti a tutti i soggetti, chiedendo una forte accelerazione.

Credo, dunque, che la sfida sia importante. Se noi crediamo in essa e mettiamo tutto l'impegno necessario affinché ognuno la raccolga e la porti avanti con determinazione e anche con coraggio – talvolta occorre coraggio per superare gli ostacoli e le inerzie che, per troppi anni, abbiamo visto – forse riusciremo a vincerla nei tempi che oggi ci siamo prefissati.

Il Partito Democratico, dunque, annuncia il voto favorevole sul provvedimento, per una serie di ragioni che voglio rapidamente sintetizzare. Innanzitutto, si tratta di un provvedimento che si occupa di coloro che sono gli ultimi tra gli ultimi. Come è stato già evidenziato nella seduta di ieri, sono persone che soffrono di disagio mentale. Tutti noi sappiamo, per esperienze dirette e indirette, quanto le persone che soffrono il disagio mentale siano spesso vittima dello stigma e del degrado delle strutture in cui sono accolte ed assistite; sono persone che hanno commesso reati e, quindi, sono private della libertà.

Risulta che le persone presenti nei sei OPG ancora aperti siano 1.051. Queste persone sono private della libertà in luoghi indegni di una società civile – come ha sottolineato innanzitutto il Presidente della Repubblica – e dunque soffrono di quello stigma e di quegli enormi pregiudizi che ancora esistono nel nostro Paese nei loro confronti. Soffrono di esclusione, di isolamento e della mancanza di piani terapeutico-riabilitativi degni di un servizio sanitario che si faccia carico soprattutto dei più deboli.

Riteniamo, inoltre, che rafforzare gli interventi a favore del superamento degli OPG sia una questione di rispetto della dignità delle persone e dei diritti dei cittadini. Ci amareggia molto il fatto che negli ultimi mesi – come abbiamo potuto rilevare dalle varie audizioni svolte – i provvedimenti precedentemente adottati siano stati spesso interpretati in maniera restrittiva, trasformando questo processo quasi in una questione di meri lavori pubblici. Ciò è estremamente deludente, perché il problema è la tutela della salute e non la realizzazione di nuove strutture. La realizzazione delle nuove strutture è lo strumento con cui noi possiamo riconoscere il diritto alle persone malate di mente a essere curate, assistite e aiutate al

reinserimento sociale, nei limiti in cui ciò è possibile, come qualunque altra persona nel nostro Paese, con lo stesso diritto a essere curate.

Gli elementi messi in campo integrando il decreto-legge presentato dal Governo ci aiutano ad avere fiducia nel processo che svolgeremo quest'anno. Posso affermare, e non solo a nome del Gruppo PD, ma credo anche di tutti i colleghi che hanno lavorato con noi in 12^a Commissione permanente, che quest'anno non mancheremo di seguire regolarmente e sistematicamente le tappe raggiunte da tutti i soggetti, affinché tutti noi possiamo svolgere quel ruolo di sostegno, di promozione e di stimolo che spetta al Parlamento una volta emanato un provvedimento, proprio per verificare che poi alla legge sia data attuazione.

È stato previsto un tavolo di monitoraggio, perché vi è bisogno di un forte coordinamento per andare avanti. Il coordinamento che non si è creato autonomamente necessita di una sorta di cabina di regia per favorire una vera e propria *governance* del sistema. C'è bisogno che le Regioni tutte facciano i piani terapeutico-riabilitativi, per rendere chiaro e cogente – questo l'abbiamo scritto, perché deve essere chiaro alle aziende sanitarie – che l'obbligo di predisporre per ogni persona attualmente internata un piano terapeutico è necessario per rispetto del loro diritto. C'è bisogno della formazione del personale, com'è già stato detto ieri, e c'è bisogno, soprattutto, di norme per ridurre i nuovi ingressi in OPG. Se da un lato il sistema sanitario si dovrà attrezzare convintamente per accogliere le persone che attualmente sono internate, è necessario che non siano inviate agli OPG le 600 persone che negli ultimi anni mediamente vi sono state inviate, perché altrimenti svuotiamo una vasca, che nel frattempo però si riempie con nuove persone che vengono inviate negli OPG. Per questo è molto importante il ruolo che possono svolgere il Ministero della giustizia e la magistratura e la collaborazione tra le aziende sanitarie e il Servizio sanitario.

Quindi voteremo convintamente a favore di questo decreto-legge e lavoreremo per poter dare attuazione a quanto abbiamo proposto, in questo anno che ci resta, nella convinzione che alla fine del prossimo anno avremo fatto passi avanti di gran lunga più importanti di quelli fatti in passato. (*Applausi dai Gruppi PD e NCD*).

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, come ho già accennato nel mio precedente intervento, la strada fin qui delineata e programmata non porterà alla soluzione del problema. Nella relazione tecnico-normativa che accompagna il decreto-legge, a pagina 9, si evince la volontà di non rendere strutturale tale proroga. Ma i meccanismi che vengono individuati per rendere reale questa volontà, che per il momento è solo sulla carta considerato che siamo già alla seconda proroga, sono o saranno totalmente inef-

ficaci. Il dispositivo infatti prevede l'obbligo per le Regioni di dar conto, entro sei mesi, dello stato di avanzamento degli interventi.

È facile comprendere che, se le Regioni non riuscissero ad ottemperare, al Governo rimarrebbero solo sei mesi per risolvere definitivamente la questione, cosa del tutto impossibile da realizzare.

Ribadisco quindi la necessità di intervenire seguendo le indicazioni dei professionisti che si occupano di tali problematiche e che hanno trascorso la loro intera vita rinchiusi negli stessi luoghi.

Quindi mi asterrò dal partecipare a questa votazione, in quanto il provvedimento è incompleto ed inefficace; contestualmente, invito le Commissioni competenti a non perdere altro tempo e ad audire gli operatori esperti nel settore, per arrivare finalmente ad una legge che non renda legale la tortura delle persone in difficoltà. In Toscana e in Emilia il professor Alessandro Margara ha cercato di ampliare e di rendere funzionale la legge n. 9 del 2012, ma è rimasto completamente inascoltato anche in questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei relatori è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai voti.

È approvata.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà

autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

DE BIASI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei ringraziare gli uffici per il lavoro preziosissimo che hanno fatto con noi, fin dal seminario sugli ospedali psichiatrici giudiziari, che ha visto la presenza di moltissimi esperti del settore e di persone che hanno lavorato negli OPG, con buona pace della senatrice Bottici.

Sull'ordine dei lavori

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in relazione al prosieguo dei nostri lavori e del successivo punto all'ordine del giorno. In considerazione dell'andamento che gli stessi hanno avuto sinora e dall'assenza del presidente Palma, unico proponente del disegno di legge n. 112, propongo, credo con l'accordo degli altri Gruppi, di rinviare la trattazione del provvedimento alla prossima seduta.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Siamo d'accordo con il rinvio alla prossima seduta, se questo non si tramuta in un rinvio politico. Se vi sono ragioni diverse da quelle illustrate dalla collega del Gruppo del Partito Democratico, è bene che emergano in questo momento. Diversamente, e per queste ragioni, noi possiamo esprimere il nostro consenso al rinvio.

PRESIDENTE. Essendo già previsto dal calendario che gli argomenti non conclusi vengono automaticamente rinviati alla settimana prossima, il calendario resta immutato.

Saluto ad una rappresentanza di allievi dell'Aeronautica

PRESIDENTE. Saluto gli allievi della Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DE BIASI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (*PD*). Signor Presidente, cercherò di essere molto breve. Credo che sia opportuno e doveroso per quest'Aula ricordare oggi il genocidio armeno.

Oggi è la Giornata mondiale in cui si ricorda questo terribile genocidio avvenuto, come data simbolica, nel 1915, quasi un secolo fa. Oggi è il 99° anno da quella data drammatica, che coincise poi, peraltro, con l'entrata in guerra dell'Italia. È particolarmente significativa per il nostro Paese, dove la comunità armena è molto radicata e ampia. Per quel genocidio ci furono più di un milione di morti in una terribile traversata nel deserto, con persone che morirono letteralmente di fame, di umiliazione, di stenti e violenze.

Voglio anche ricordare, come testimoniato da quel toccantissimo libro di Antonia Arslan, quante persone in quel momento vennero uccise nella stessa Turchia.

A questo proposito tengo ad annunciare una notizia che trovo straordinariamente positiva: dopo tanti anni il presidente turco Erdogan per la prima volta ha chiesto scusa, ha fatto le condoglianze ai nipoti e pronipoti del popolo armeno così atrocemente trucidato. Trovo che questo sia non solo dal punto di vista dei diritti umani, ma dal punto di vista della politica internazionale un segnale di straordinaria positività che ci fa ben sperare nel futuro in un'amicizia tra i popoli.

Intervengo come presidente dell'associazione parlamentare «Amici dell'Armenia». Sono onorata dell'incarico che ricopro, e spero che, con questo Senato e con la Camera, potremo fare un lavoro proficuo perché la memoria non si perda. Tuttavia, auspico che la memoria di quel genocidio, che avvenne ben trent'anni prima della Shoah e che ha segnato un insieme di genocidi che abbiamo vissuto nel secolo scorso, non venga chiusa in un cassetto, ma viva indissolubilmente nei valori dell'oggi, per costruire insieme un futuro di pace.

Oggi noi commemoriamo questo genocidio, e ci stringiamo al popolo armeno, che ha trovato finalmente una Patria e che convive tra diaspora e Patria nella richiesta di quell'autonomia politica, culturale e umana che è il fondamento della dignità di ogni popolo. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

PEZZOPANE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, questa mattina mi sono recata all'Ufficio postale del Senato, dove ognuno di noi riceve lettere, messaggi e posta ordinaria, e ho trovato una busta di colore giallo rivolta a me nella qualità di Vice Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica. Purtroppo, all'interno ho trovato, mio malgrado, tre fogli, ovviamente anonimi: uno rivolto a me, un altro al collega Casson e l'altro ancora al collega Stefano. Non mostro il contenuto di questi fogli, perché sarebbe ingiurioso nei confronti di quest'Assemblea e del nostro ruolo di senatori; è evidente che si tratta di insulti tra l'ironico e il minaccioso, di immagini anche oscene, perché quando si vuole colpire una donna ci si mette anche una gran dose di misoginia. Credo che il riferimento sia al lavoro che stiamo facendo nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, visto che – ripeto – è rivolta a me e ai senatori Casson e Stefano.

Voglio denunciare quanto ho subito, avvertendo, se mai qualcuno ascolterà queste parole e se mai lo farà la persona che ha ritenuto di dovermi salutare così in questa mia giornata, che io non ho paura di queste cose, e che non solo non ho paura, ma le ritengo ridicole, vergognose e anche molto sciocche. (*Applausi dai Gruppi PD, SCpI, GAL e NCD*). Inoltre, le considero persino indegne di querela. Non farò nemmeno la fatica di andare a sporgere una querela nei confronti di gente che ritiene di doversi rivolgere in questa maniera, nascondendosi dietro l'anonimato, a dei senatori della Repubblica che stanno facendo il loro dovere con dignità, con orgoglio e con fermezza. (*Applausi dai Gruppi PD, SCpI, FI-PdL XVII, GAL e NCD*).

PRESIDENTE. Senatrice Pezzopane, credo che la lettera anonima rivolta a lei e ai senatori Casson e Stefano sia un titolo onorifico, vista la firma: per esperienza, avendone ricevute tante, le dico che allungano la vita, quindi facciamocene una ragione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di martedì 29 aprile 2014**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 29 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (1450) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 11,30*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (1417) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (1417) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9)

1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale.».

2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.2 testo 3/1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'emendamento 1.2 (testo 3), al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».

1.2 (testo 3)

I RELATORI

Approvato nel testo emendato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale"».

1.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. em. 1.2 testo 3/1

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».

1.5 (testo 2)

DIRINDIN, DE BIASI, LUMIA, BIANCO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, FUCKSIA, GINETTI, GRANAIOLA, LO GIUDICE, MATTESINI, MATURANI, PADUA, Maurizio ROMANI, SILVESTRO, SIMEONI, SCILIPOTI, ZUFFADA, ANITORI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:

«Il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza di coloro ai quali siano comminate le misure di cui agli articoli 219 e 222 del codice penale, non può comunque protrarsi per una durata superiore ai diciotto mesi. Trascorso il predetto termine dall'ingresso in residenza del soggetto non imputabile o parzialmente imputabile, è comunque disposta la verifica della sussistenza della pericolosità sociale. Nel caso in cui sia accertato il protrarsi della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale, applica la pena detentiva prevista per il reato per cui si procede, diminuita del periodo della misura di sicurezza già eseguita o, in alternativa, ordina la libertà vigilata. Per i casi nei quali si procede per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui agli articoli 575, 583, 584, 609-bis e 609-octies del codice penale, il limite di durata del ricovero è di trentasei mesi e, in seguito alla valutazione sulla persistenza della pericolosità sociale, non può comunque essere ordinata la sola libertà vigilata».

1.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non può essere disposta l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, ai sensi dell'articolo 206 del codice penale. Nel corso del procedimento penale, la verifica della pericolosità sociale e la custodia cautelare nei riguardi dell'imputato infermo di mente,

sono disposte ed eseguite secondo le modalità di cui all'articolo 286 del codice di procedura penale, mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero».

1.9 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 3

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è inserito il seguente:

"4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, predispongono, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari, programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate alla data del 31 marzo 2014 negli ospedali psichiatrici giudiziari. Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero. I programmi individuali sono inviati entro il 15 giugno 2014 al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria"».

1.9 (testo 3)

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I percorsi terapeutici riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli Ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro 45 giorni dall'approvazione della presente legge. I programmi sono predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo pun-

tuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.».

1.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche"».

1.11 (testo 3)

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "A tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale"».

1.13

MANCONI, LO GIUDICE

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "La misura di sicurezza detentiva definitiva non può essere prorogata nei confronti degli internati che necessitino di presa in carico territoriale e di misura di sicurezza al-

ternativa, nè si può provvedere in tal senso per la sola mancanza di presa in carico territoriale"».

1.14

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è inserito il seguente:

"8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza"».

1.15 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la norma di cui al primo periodo».

1.16

MUSSINI, Maurizio ROMANI, FUCSIA

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro l'ultimo giorno del semestre successivo» con le seguenti: «entro i novanta giorni successivi».

1.17

MUSSINI, Maurizio ROMANI

Inammissibile

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « con particolare riferimento allo stato di attuazione delle linee di indirizzo in materia di interventi terapeutico riabilitativi e sanitari di cui all'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, al trasferimento al Servizio sanitario nazionale ed alle Aziende sanitarie locali delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, dei beni strumentali e dei locali già in capo agli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché al conferimento alle regioni e alle Aziende sanitarie locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.18

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Inammissibile

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ospedali psichiatrici giudiziari» aggiungere le seguenti: « con particolare riferimento all'attuazione dei percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati».

1.19

MUSSINI, Maurizio ROMANI

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il successivo semestre» con le seguenti: «entro i novanta giorni successivi».

1.100

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica, altresì, l'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

1.20 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attivato presso il Ministero della salute un Tavolo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tal fine il Tavolo si raccorda con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1° aprile 2008. La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle suddette iniziative».

1.21

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.21*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo le parole: "personale qualificato da dedicare" la parola: "anche" è soppressa.».

G1.21 (già em. 1.21)

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1417,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.21.

(*) Accolto dal Governo

1.350

I RELATORI

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «corrispondente riduzione», inserire le seguenti: «, per i medesimi anni.».

G1.100

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1417 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»,

premessi che:

la legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificata dal presente decreto-legge, dispone la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) a partire dal 31 marzo 2015, trasferendo l'esecuzione delle misure di sicurezza in capo alle Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), strutture sanitarie appositamente istituite;

le misure di sicurezza possono essere definite come quelle misure con finalità terapeutica, rieducativa e risocializzatrice applicabili, secondo quanto disposto dall'articolo 202 del codice penale, alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato o quasi reato (reato impossibile secondo l'articolo 49 del codice penale o, secondo l'articolo 115 del codice penale, accordo per commettere un delitto poi non commesso o istigazione a commettere un reato). L'articolo 203 del codice penale definisce socialmente pericolosa, agli effetti della legge penale, la persona, anche se non imputabile o non punibile, che abbia commesso taluno dei fatti indicati dall'articolo 202 del codice penale quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati;

dalla definizione delle misure di sicurezza, si comprende come uno dei presupposti di applicazione sia legato alla pericolosità sociale del soggetto. A seguito dell'emanazione dell'articolo 31 della legge n. 663 del 10 ottobre 1986, che ha abrogato l'articolo 204 del codice penale, tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto sia persona socialmente pericolosa, abolendo ogni presunzione legale di pericolosità originariamente contenuta nel Codice penale, nonché l'automatismo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, o in casa di cura e custodia, laddove si sia rinvenuto un vizio di mente. Con la sentenza n. 139 del 27 luglio 1982 la Corte costituzionale ha infatti disposto che la pericolosità sociale non può essere un con-

retto definito una volta per tutte, come fosse una caratteristica di una persona o di una patologia. Al contrario deve essere considerata come una condizione transitoria e relativizzata in base ai contesti e all'opportunità di cura e deve essere comunque sempre rivalutata al momento dell'esecuzione. Con la sentenza n. 253 del 18 luglio 2003, la Corte costituzionale ha infine superato l'automatismo tra pericolosità sociale per malattia mentale e applicazione della misura di sicurezza di ricovero in Opg precisando che le misure di sicurezza psichiatriche debbano assicurare all'infermo di mente cure adeguate e che debbano rispondere contemporaneamente sia alla finalità di cura e tutela che al contenimento della pericolosità del soggetto;

è dunque evidente come nell'applicazione delle misure di sicurezza personali il concetto di pericolosità sociale acquisti un'importanza fondamentale, in qualità di presupposto, e che queste debbano essere disposte dal giudice nella sentenza, di condanna o proscioglimento, previo obbligatorio accertamento della pericolosità sociale al momento della loro applicazione. Possono inoltre essere ordinate anche dal magistrato di sorveglianza, con provvedimento successivo, qualora egli rilevi, ad esempio, la pericolosità del condannato durante o dopo l'esecuzione di una pena, o durante il periodo in cui vi si sottrae;

considerato che:

è stato più volte segnalato da psichiatri e criminologi come la pericolosità sociale non possa essere considerata un concetto scientifico e, soprattutto, l'impossibilità da parte dei soggetti chiamati a valutarne l'entità di distinguere tra la probabilità richiesta dall'articolo 203 del codice penale dalla generica possibilità di mettere in atto nuovi delitti. Viene dunque sottolineata la difficoltà di conciliare la presunta capacità predittiva della psichiatria con la necessità, propria del diritto, di risposte certe;

non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino l'equivalenza tra malattia mentale e pericolosità sociale e, allo stesso tempo, gli strumenti clinici finora utilizzati per predire il comportamento del soggetto affetto da patologie psichiatriche autore di reato si sono rivelati imprecisi ed inadeguati. È importante inoltre evidenziare come spesso la predizione della recidiva si basi sulla considerazione delle sole caratteristiche psicopatologiche individuali, mentre non si tiene sufficientemente conto delle componenti sociali e ambientali che invece si trovano sempre alle radici di uno scompenso comporta mentale. Spesso viene sottovalutato o ignorato l'aspetto dinamico evolutivo della patologia mentale, per privilegiarne caratteristiche di staticità e permanenza senza tener conto delle modificazioni cui può andare incontro il quadro psicopatologico se sullo stesso si interviene tempestivamente e con tecniche adeguate;

appare urgente segnalare come senza un serio ripensamento dell'impianto normativo che coinvolga una concezione di pericolosità sociale e di imputabilità maggiormente orientata al bisogno di cura, e senza un adeguato sostegno e supporto ai dipartimenti di salute mentale locali, la nascita delle Rems non farebbe che riprodurre in piccola scala le stesse

criticità che hanno fino ad ora caratterizzato gli ospedali psichiatrici giudiziari;

si commette spesso l'ingenuità di credere che una buona cura debba necessariamente produrre una riduzione del rischio di recidiva comportamentale violenta e di confondere la cura del disturbo con il controllo del comportamento, perseverando nell'errore di assegnare alla psichiatria funzioni che non gli sono proprie. Il Servizio sanitario nazionale può e deve essere messo in condizione di sostituire gli Opg nei trattamento dei malati psichiatrici ma a condizione che questo si occupi di cura del paziente e di sorveglianza sanitaria, senza pretendere che si possa sostituire alla polizia penitenziaria;

impegna il Governo ad avviare una seria discussione volta al superamento del concetto di pericolosità sociale, così come oggi definito dal codice penale in una prospettiva legata esclusivamente alla difesa sociale, al fine di ricondurre invece l'attenzione al concetto di bisogno del trattamento inteso come necessità clinica del paziente psichiatrico.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1417 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»,

premesso che:

il decreto in esame reca un'ulteriore proroga di un anno per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, rispetto a quanto già disposto dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che ne imponeva la chiusura alla data del 1° aprile 2014;

l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 3, e modificato dalla legge n. 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, introduce un impianto normativo volto al recupero di chi ha commesso reati in condizione di infermità mentale fondato sulla realizzazione di Programmi regionali che comprendano la predisposizione di percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati alla cura ed al reinserimento sociale, ponendo in particolare l'attenzione sull'istituzione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) presso le quali verranno prese in carico le persone soggette alle misure di sicurezza previste;

la Relazione al Parlamento sul Programma di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), Doc. XXVII, n. 7, annunciato all'Assemblea il 19 dicembre 2013, mostra come lo stato di avanzamento del processo di superamento degli Opg sia tutt'altro che compiuto, nonostante si evidenzino i risultati raggiunti in termini di restituzione ad ogni Regione della quota di internati di provenienza dai propri territori e in relazione all'incremento delle dimissioni e del collocamento nei servizi territoriali dei soggetti per i quali non viene più riscontrata la pericolosità. La Relazione, muovendo dalle valutazioni dei programmi presentati e dagli incontri effettuati con le Regioni, afferma in conclusione come il termine previsto dalla normativa vigente non risulti congruo per il superamento degli Opg ed in particolar modo per la realizzazione delle strutture volte a sostituirli;

considerato che:

è di prioritaria importanza accertarsi che il delicato processo di superamento degli Opg non finisca con il replicare nelle Rems le stesse contraddizioni e le stesse criticità per le quali si rende necessaria la chiusura degli Opg, traducendo di fatto queste strutture in nuovi luoghi di internamento, con una funzione meramente detentiva e prive dell'effettiva presa in carico dal punto di vista terapeutico dei soggetti che le andranno ad occupare;

il decreto in esame, nel prevedere la proroga al 31 marzo 2015, individua nel dettaglio i termini entro i quali le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno comunicare lo stato di avanzamento delle azioni poste in essere per giungere alla definitiva chiusura degli Opg facendo però esplicito riferimento solo allo stato di realizzazione e di riconversione delle strutture;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché il termine del 31 marzo 2015 per il superamento definitivo degli ospedali psichiatrici giudiziari non subisca ulteriori proroghe;

a verificare ed esigere che, oltre allo stato di realizzazione e riconversione delle strutture, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riferiscano, entro gli stessi termini previsti dal comma 2 del presente decreto, sullo stato di attuazione dei precorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari di cui all'art. 3-ter, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

ad accertarsi che i Programmi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano prevedano misure concrete per il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale con particolare riferimento alla formazione professionale degli operatori delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza al fine di sviluppare competenze professionali e garantirne l'aggiornamento continuo;

a verificare che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prendano iniziative volte al potenziamento anche delle strutture intermedie di secondo livello volte ad ospitare i casi meno gravi e per l'esecuzione delle misure di sicurezza non detentive per garantire, da un lato che la permanenza delle Rems sia ridotta al minimo tempo indispensabile e, dall'altro, che le strutture territoriali siano effettivamente in grado di accogliere i soggetti che abbiano raggiunto una maggiore stabilità clinica e comportamentale.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

SIMEONI, FUCSIA, CAPPELLETTI, SERRA, BERTOROTTA, DONNO

Approvato

Il Senato,

premesso che:

la proroga dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per la definitiva sostituzione degli processi di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, evidenzia uno stadio di avanzamento ancora inadeguato; sono emerse difficoltà, infatti, da parte delle regioni nel dare attuazione al programma della realizzazione e la riconversione delle strutture necessarie per la presa in carico dei soggetti internati negli Opg;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, prevede il dovere del giudice di verificare se in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario può essere adottata nei confronti dell'infermo di mente una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurargli cure adeguate e a far fronte alla sua pericolosità sociale;

considerato che:

l'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, stabilisce che «le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai dipartimenti di salute mentale»;

impegna il Governo a tenere nel debito conto, ai fini di una completa attività di monitoraggio della riconversione delle strutture necessarie per la presa in carico dei soggetti internati negli Opg, il complessivo numero di persone da dimettere che hanno cessato di essere socialmente pericolose, anche facendo ricorso all'eventuale istituzione di una Commissione *ad hoc* che trasmetta i dati raccolti al Parlamento.

G1.103

ALBERTI CASELLATI, CALIENDO

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1417 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca alcune novelle ed integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, posta dall'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;

l'articolo del decreto, al comma 1, lettera *a*), reca la proroga dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, conformi ad ulteriori requisiti rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche;

il medesimo articolo, al comma 1, lettera *b*), stabilisce che il giudice (e il magistrato di sorveglianza nella fase di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 679 del codice di procedura penale) dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale;

la disposizione di cui alla citata lettera *b*) manifesta una sorta di confessione di impotenza, considerato che da un lato, si intende di smettere gli istituti nei quali si eseguono le misure di cui agli articoli 219 e 222 del codice penale, dall'altro si cerca di incidere sulle modalità per far fronte alla pericolosità sociale, senza escludere di disporre nuove misure di sicurezza detentive in ospedale psichiatrico giudiziario e casa di cura e custodia, ciò determinando il rischio di un arretramento culturale e di un'incongruenza di fondo appare palese;

occorre considerare le disumane condizioni dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario che hanno determinato la comune condanna di un giudizio di fallimento degli scopi sottesi all'istituzione di cui all'articolo 222 del codice penale;

dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge si evince una contraddizione tra l'intento di procedere alla soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari e il ricorso ad un'ulteriore modifica della disciplina per farvi ingresso,

impegna il Governo a valutare la necessità di porre rimedio a questa antinomia logica che rischia di segnare una battuta d'arresto nel processo di adeguamento delle strutture e degli istituti per far fronte alla condizione

di pericolosità sociale dell'infermo di mente autore di reato, e di compiere con coerenza e senza incorrere in incongruenze di sistema, tale complesso processo di innovazione delle istituzioni in cui si eseguono le misure di sicurezza detentive per gli infermi di mente.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I RELATORI

Approvata

Al comma 2-bis, introdotto dall'emendamento 1.20 (testo 2), sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Tavolo» con le seguenti: «organismo di coordinamento».

*Allegato B***Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1417**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.2 (testo 3), 1.11 (testo 3) e 1.15 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1417. Em. 1.1, Alberti Casellati e Caliendo	207	205	000	042	163	103	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1417. Em. 1.2 (testo 3)/1, le Commissioni riunite	206	205	008	164	033	103	APPR.
003	Nom.	DDL n. 1417. Em. 1.2 (testo 3), i Relatori	205	204	007	164	033	103	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1417. Em. 1.9 (testo 3), i Relatori	205	204	009	163	032	103	APPR.
005	Nom.	DDL n. 1417. Em. 1.10, le Commissioni riunite	207	206	000	166	040	104	APPR.
006	Nom.	DDL n. 1417. Em. 1.11 (testo 3), i Relatori	208	207	000	174	033	104	APPR.
007	Nom.	DDL n. 1417. Em. 1.14, le Commissioni riunite	208	207	000	166	041	104	APPR.
008	Nom.	DDL n. 1417. Em. 1.15 (testo 2), i Relatori	209	208	008	166	034	105	APPR.
009	Nom.	DDL n. 1417. Em. 1.20 (testo 2), le Commissioni riunite	212	211	001	175	035	106	APPR.
010	Nom.	DDL n. 1417. Em. 1.350, i Relatori	210	209	008	166	035	105	APPR.
011	Nom.	DDL n. 1417. ODG G1.102, Simeoni e altri	212	211	000	176	035	106	APPR.
012	Nom.	DDL n. 1417. ODG G1.103, Alberti Casellati e Caliendo	214	213	001	041	171	107	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0237

del 24/04/2014 8.46.14

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1417. Votazione finale	205	204	032	171	001	103	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1417:

sull'emendamento 1.2 (testo 3), la senatrice Bellot avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Bencini, Bertorotta, Bignami, Bitonci, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Ciampi, Consiglio, Corsini, Crosio, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Esposito Giuseppe, Fasano, Fedeli, Ferrara Elena, Formigoni, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Martini, Maturani, Migliavacca, Minniti, Monti, Naccarato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rossi Gianluca, Sibilìa, Stefano, Stucchi, Vicari, Viceconte e Zizza.

Sono in missione i senatori: Micheloni, Pagano e Turano, per attività della Commissione per le questioni degli italiani all'estero; Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro lavoro

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (1464)

(presentato in data 24/4/2014);

C.2208 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Barozzino Giovanni

Misure di sostegno per i lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax (1459)

(presentato in data 17/4/2014);

senatori Fattori Elena, Gaetti Luigi, Donno Daniela, Puglia Sergio, Taverna Paola, Catalfo Nunzia, Molinari Francesco, Girotto Gianni Pietro, Fucksia Serenella, Ciampolillo Lello, Scibona Marco, Crimi Vito Claudio, Airola Alberto, Simeoni Ivana, Marton Bruno, Cappelletti Enrico
Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e delega al Governo in materia di affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (1460)
(presentato in data 22/4/2014);

senatore Bitonci Massimo
Regolamento per la disciplina fisioterapica di stimolazione intramuscolare (1461)
(presentato in data 22/4/2014);

senatrice Fabbri Camilla
Agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della locazione finanziaria (1462)
(presentato in data 23/4/2014);

senatori Romani Paolo, Bernini Anna Maria, Bruno Donato, Pelino Paola, Floris Emilio, Bonfrisco Anna Cinzia, Ceroni Remigio, Malan Lucio, Mandelli Andrea, Ferrara Mario, Milo Antonio, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Alicata Bruno, Amoroso Francesco Maria, Aracri Francesco, Bocca Bernabo', Bondi Sandro, Bruni Francesco, Caliendo Giacomo, Cardello Franco, Carraro Franco, Conti Riccardo, D'Ambrosio Lettieri Luigi, De Siano Domenico, Falanga Ciro, Fasano Enzo, Fazzone Claudio, Galimberti Paolo, Gasparri Maurizio, Ghedini Niccolò, Gibiino Vincenzo, Giro Francesco Maria, Iurlaro Pietro, Liuzzi Pietro, Longo Eva, Marin Marco, Matteoli Altero, Mazzoni Riccardo, Messina Alfredo, Minzolini Augusto, Mussolini Alessandra, Pagnoncelli Lionello Marco, Palma Nitto Francesco, Perrone Luigi, Piccinelli Enrico, Piccoli Giovanni, Razzi Antonio, Repetti Manuela, Rizzotti Maria, Rossi Mariarosaria, Sciascia Salvatore, Scilipoti Domenico, Scoma Francesco, Serafini Giancarlo, Sibia Cosimo, Tarquinio Lucio Rosario Filippo, Verdini Denis, Villari Riccardo, Zanettin Pierantonio, Zizza Vittorio, Zuffada Sante
Misure fiscali in favore del lavoro autonomo (1463)
(presentato in data 24/4/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occu-

pazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (1464)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.2208 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 24/04/2014).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 23 aprile 2014

Onorevole Presidente,

La informo che con mio decreto in data 8 aprile 2014, sentito il Consiglio dei Ministri, ho conferito al Ministro senza portafoglio dott.ssa Maria Carmela LANZETTA, a norma dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, oltre l'incarico per gli affari regionali, già conferito con mio decreto 22 febbraio 2014, anche l'incarico per le autonomie.

F.to Matteo Renzi»

Mozioni

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI, BIGNAMI, CASALETTO, CERVellini, DE PIN, GAMBARO, MASTRANGELI, ORELLANA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, STEFANO, URAS. – Il Senato,

premessi che:

la legge finanziaria regionale 2004 della Campania, legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, all'articolo 5, comma 5, ha stabilito che, nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARCADIS), e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al presidente della Regione Campania, commissario delegato *ex* ordinanza del Ministero dell'interno n. 2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze n. 2994/99 e n. 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'ARCADIS a tal fine istituita;

con decreto n. 98 del 2 maggio 2011, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore per la difesa del suolo, ha nominato Flavio Cioffi commissario dell'ARCADIS;

la legge finanziaria regionale 2008, legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, all'articolo 33, rubricato «Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative», ha stabilito che: «In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'(...) ARCADIS, istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004)»;

la legge finanziaria regionale 2011, legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, all'articolo 1, comma 254, ha altresì stabilito che: «Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario per la direzione e gestione dell'Agenzia, nelle more della costituzione degli organi»; la Regione Campania continua a mantenere il commissariato e quindi continua ad essere in stato di emergenza;

il fiume Sarno è stato oggetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 2003 atta a fronteggiare l'«emergenza socio-economico-ambientale bacino fiume Sarno» e nell'ambito dei grandi progetti con i finanziamenti di fondi POR e FERS 2007-2013 Asse 1, attività culturali turistica ed ecosostenibilità ambientale, sono stati stanziati 217.472.302,30 milioni di euro di cui 16.695.204 a carico della Regione e il restante sui fondi FESR (Fondo europeo sviluppo regionale) per il grande progetto completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno (delibera della Giunta regionale n.119 del 20 marzo 2012);

questo progetto prevede la costruzione di vasche di laminazione per contenere le esondazioni del Sarno proprio a ridosso delle aree coltivate e coltivabili, creando problemi di fortissimo inquinamento dovuto a metalli pesanti (come arsenico, tellurio, cromo esavalente, piombo), alla falda ed al suolo fertile del comprensorio. Sono stati riscontrati veri e propri veleni nelle agricolture delle zone a ridosso del fiume, elementi che arrivano sulle tavole dei cittadini provocando latenti intossicazioni;

il progetto non è condiviso dai proprietari dei terreni che verrebbero espropriati, poiché si dovrebbero installare delle vasche per un totale di 60 ettari che la Regione pagherebbe solo 4 euro al metro quadro mentre il loro valore, essendo terreni agricoli, è almeno 40 euro al metro quadro, con il risultato di togliere terreno fertile all'agricoltura e creare le basi di contenziosi in materia di esproprio;

è prevedibile che il materiale che esonderebbe dalle vasche di laminazione non verrà trattato e che, una volta esondate, le acque inquinate resteranno a ristagnare nelle vasche a ridosso di terreni agricoli ed abitati con la conseguenza di un'emergenza sanitaria continua;

inoltre, il canale Conte Sarno costituisce un'ulteriore fonte di rischio ecologico, essendo ormai solo uno scolo fognario e deposito di so-

stanze tossiche senza sbocco e chiuso da un tappo di cemento: tale blocco crea allagamenti di acque con effetti nocivi per la salute dei cittadini dei territori di Pompei, Poggiomarino, Boscoreale, Striano (tutti in provincia di Napoli) e Scafati (Salerno);

considerato che:

il problema del fiume Sarno è legato al sistema del reticolo fognario, che dovrebbe essere ripulito e costantemente mantenuto;

la complessità degli interventi sul fiume richiede un coordinamento imprescindibile sul disinquinamento del fiume (considerato uno dei fiumi più inquinati d'Europa) e solamente dopo possono essere previsti interventi di riqualificazione e recupero ambientale;

per dare una soluzione al problema si è scelto il progetto più invasivo e pericoloso;

l'ultimazione del canale Conte Sarno risolverebbe i problemi di esondazioni nelle zone attraversate e risolverebbe anche i problemi dovuti ai crolli presso gli scavi di Pompei,

impegna il Governo:

1) a subordinare ogni e qualsiasi ulteriore decisione sul grande progetto Sarno al completamento dei sistemi fognari dei Comuni ricadenti nel bacino idrografico del Sarno, della rete di collettori subcomprensoriali e dei relativi impianti di depurazione, nonché eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico esistente mediante il dragaggio e la sistemazione idraulica degli stessi;

2) a chiedere, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a fronte delle gravi carenze evidenziate relativamente al progetto grande fiume Sarno, il congelamento dei finanziamenti dovuti limitatamente alla costruzione delle vasche di laminazione che avrebbero, dato lo stato di inquinamento del fiume, effetti drammatici sulla salute dei cittadini;

3) a chiedere la revisione completa di tutta la progettazione e la rinnovazione integrale della procedura di valutazione di impatto ambientale, a partire dalle vasche di laminazione, in maniera diversa rispetto al progetto preliminare e rendendo così il progetto definitivo un elaborato sostanzialmente diverso dal progetto a suo tempo autorizzato;

4) a subordinare ogni e qualsiasi ulteriore decisione in materia ad un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico;

5) a predisporre in tempi ristretti l'ultimazione della bonifica dei fiumi Cavaiola, Solofrana, Sarno e affinché tutto il progetto grande fiume Sarno sia adeguato alle esigenze del Paese ed armonizzato con le esigenze della collettività;

6) a predisporre disposizioni normative che vincolino i funzionari preposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai principi dell'etica della sicurezza, stabilendo i parametri di quale debba essere il rischio accettabile per un insediamento antropico sul territorio in funzione del modello di sviluppo sociale, economico ed ambientale che gli enti preposti al controllo amministrativo del territorio si saranno dati.

(1-00247)

PALERMO, DE MONTE, LO MORO, LO GIUDICE, BUEMI, BOCCHINO, Maurizio ROMANI, ICHINO, MARAN, ORELLANA, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, MANCONI, BATTISTA, BISINELLA, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, ZIN, DE PETRIS, BIGNAMI, PUPPATO, CRIMI, MORRA, FUCKSIA. – Il Senato,

premessi che:

lo sviluppo economico beneficia della disponibilità di sistemi di pagamento veloci, efficaci e sicuri;

i dati evidenziano come, tra il 2001 e il 2012, il numero delle transazioni elettroniche nel mondo sia più che raddoppiato, arrivando al 60 per cento del valore dei pagamenti totali e le carte di debito e di credito siano ormai i principali strumenti di pagamento elettronico con il 70 per cento delle operazioni;

l'esperienza di diversi Paesi europei dimostra come si vada progressivamente nella direzione dell'eliminazione della moneta fisica (in Svezia il 3 per cento del PIL si muove per via elettronica, in Danimarca le transazioni con la pubblica amministrazione sono quasi totalmente smaterializzate, nel Regno Unito, in Finlandia e in Portogallo i pagamenti elettronici sono in forte crescita);

in Italia, dove il 90 per cento dei pagamenti al dettaglio (e oltre il 30 per cento di quelli tra i 200 e i 1.000 euro) avviene per contante, il cambiamento è più lento;

il cittadino italiano infatti esegue mediamente 68 operazioni annue con sistema elettronico, contro le 188 dell'eurozona e le 250 di Paesi come l'Olanda, il Belgio e la Francia;

un rapporto di VISA Europe, pubblicato nel maggio 2013, ha stimato che l'economia sommersa in Europa è compresa in un *range* che va dall'8-10 per cento del PIL in Svizzera, Austria, Olanda e Regno Unito, fino a toccare il 30 per cento del PIL in Bulgaria, Croazia, Lituania ed Estonia. Escludendo l'Europa dell'est, l'economia sommersa in Italia rappresenta il terzo più alto livello in Europa (appena dopo Turchia e Grecia), attestandosi a circa il 21 per cento del PIL del Paese, per un valore di 333 miliardi di euro;

tra i benefici della diffusione dei sistemi di pagamento non basati sul contante, un ruolo fondamentale giocano infatti l'emersione del sommerso, la lotta alla criminalità organizzata e al lavoro nero, che la tracciabilità dei pagamenti aiuta in modo consistente;

una recente ricerca del CNEL del 23 gennaio 2014 («Moneta elettronica: osservazioni e proposte») sottolinea questi ed altri benefici sociali della moneta elettronica, che semplificano radicalmente la contabilità per i cittadini e le imprese e riducono i costi per banche e imprese legati alla gestione del contante;

l'interesse dell'Unione europea è confermato dalla pubblicazione, nel gennaio 2012, del libro verde «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti via carte, *internet* e telefono mobile» (COM (2011)941 def.), dall'emanazione, nel luglio 2013, di un nuovo pacchetto di proposte (COM (2013)547 def.) per facilitare l'uso dei pagamenti via *internet*, che

aggiorna le disposizioni delle direttive sui sistemi di pagamento del 2007 (2007/64/CE) e sulla moneta elettronica del 2009 (2009/110/CE);

la normativa nazionale prevede da tempo misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore. In particolare, fonte di questa disciplina è l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo», che è stato modificato più volte nel corso del tempo;

il regolamento (CE) n. 974/98 sull'introduzione dell'euro, chiarisce al considerando 19 che «le eventuali limitazioni di banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari»;

la politica legislativa in ordine ai decrementi dell'uso del contante è stringente e continua, specie negli ultimi anni: con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 32, comma 1, lett. a), ha ripristinato il limite di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con il decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 20, comma 2, lett. a), che, a partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 2, comma 4); in ultimo, il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia) ha fissato, all'articolo 12, in 1.000 (cioè 999,99) euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;

l'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 23 del 2014, recentemente approvata per la riforma del sistema fiscale, delega il Governo ad adottare, nell'ambito delle attività conoscitive e di controllo, un decreto legislativo per il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per i disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;

dal 30 giugno 2014, per effetto del decreto «milleproroghe», decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, diventerà operativo l'obbligo di accettare pagamenti con POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30 euro. Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2014, è stato infatti pubblicato il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito», in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012;

il settore del turismo sarebbe notevolmente avvantaggiato dal ricorso alla moneta elettronica come esclusivo mezzo di pagamento, in quanto un numero consistente di piccoli e medi operatori turistici potrebbe

evitare i costi operativi connessi alla gestione di valuta estera offerta in contanti come mezzo di pagamento;

numerosi, infine, sarebbero gli ulteriori vantaggi derivanti dalla progressiva eliminazione del denaro contante, tra cui il taglio della spesa per la gestione del contante (produzione, trasporto, distribuzione, custodia, eliminazione), la possibilità di creare imprese destinate a gestire questo tipo di *business*, nonché nuove attività all'interno delle banche, le pari condizioni di concorrenza tra tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento, aumentando così scelta, efficienza, trasparenza e sicurezza dei pagamenti al dettaglio, la semplificazione della contabilità per banche, imprese e pubbliche amministrazioni, la riduzione dell'evasione fiscale e dei reati di riciclaggio, finanziamento al terrorismo e dei reati di furto, scippo e rapina;

si ritiene evidente, alla luce dell'evoluzione legislativa, degli studi nazionali ed internazionali e dell'esperienza comparata, il beneficio generale che può derivare dalla progressiva eliminazione del contante,

impegna il Governo ad adottare, anche nel contesto europeo ed internazionale, ogni provvedimento utile a:

1) diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici incentivando, tra l'altro, gli esercenti all'installazione di terminali POS e modernizzando l'infrastruttura per consentire pagamenti in modalità *contactless* e tramite dispositivi mobili;

2) favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle banche e dei circuiti di credito, agli esercizi commerciali tramite la modalità del comodato gratuito (come già avviene ad esempio per i *modem* ADSL). Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a quelli di nuova generazione dotati di sensori NCF per i telefoni mobili;

3) varare misure premiali per i consumatori che utilizzino carte di pagamento e sistemi di pagamento avanzati;

4) prevedere la possibilità di detrarre dal proprio reddito le spese documentate con scontrino o fattura, strumento questo che può rivelarsi molto utile soprattutto se unito ad incentivi per chi dimostra di non accettare contante per le proprie prestazioni professionali e che privilegino il consumatore finale con l'obiettivo di stimolarlo al progressivo passaggio verso forme di pagamento *non cash*;

5) promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta elettronica, una diffusa campagna di informazione agli utenti, in particolare alle fasce più critiche come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento. Inoltre, è auspicabile maggiore informazione sui livelli di sicurezza delle carte, oggi molto alti, ma ancora percepiti come inadeguati dal pubblico;

6) valutare la possibilità di abolire le banconote da 500 euro, al fine di ridurre l'evasione, la corruzione ed il riciclaggio di denaro sporco;

7) valutare la possibilità prevedere l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti POS, o comunque intervenire nella disciplina di commissioni interbancarie più incentivanti. Potrebbe trattarsi di formule

che diminuiscano il costo delle commissioni al crescere del numero delle transazioni, al fine di facilitare soprattutto i micro-pagamenti in modalità elettronica. Altrimenti, potrebbero essere ipotizzate formule forfettarie del tipo di quelle offerte dai gestori di telefonia mobile. Si potrebbe, altresì, pensare di utilizzare lo strumento del consorzio tra esercenti per aumentare il loro potere contrattuale rispetto ai circuiti bancari;

8) prevedere un credito di imposta per gli esercenti che debbano ancora dotarsi dell'infrastruttura necessaria;

9) incentivare la progressiva digitalizzazione della pubblica amministrazione, nel quadro dell'Agenda digitale italiana e più in generale *e-government*, attraverso la possibilità per gli utenti di effettuare *on line* i pagamenti dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e consentire alle imprese di integrare la fatturazione elettronica verso le amministrazioni con le procedure di pagamento al fine di ridurre i costi di esecuzione delle attività amministrative, contabili e finanziarie. Provvedere alla contestuale e necessaria dotazione di POS presso tutte le strutture della pubblica amministrazione;

10) rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante per l'accettazione delle carte di pagamento. L'assenza di regolamentazione circa il limite minimo per gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti dei consumatori finali. Infatti, gran parte degli esercizi commerciali non accettano pagamenti tramite *bancomat* o carte di credito al di sotto di un limite arbitrariamente deciso dal commerciante stesso.

(1-00248)

Interrogazioni

LUCIDI, MOLINARI, SERRA, FUCKSIA, FATTORI, SIMEONI, MORRA, SCIBONA, MORONESE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il registro italiano dighe (RID) è stato istituito dall'art. 91 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003 quale ente pubblico non economico, dotato di autonomia gestionale e soggetto alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui sono demandati compiti di vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio delle grandi dighe (circa 545 dighe di altezza superiore a 15 metri ovvero con volume di invaso superiore a 1.000.000 metri cubi) nonché sulle condotte forzate con dighe a monte. Il registro provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari delle dighe di dimensioni rilevanti. Inoltre ad esso è affidato il compito di predisporre la normativa tecnica in materia e fornire consulenza, assistenza e perizia tecnica specialistica in favore di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e con-

trollo sull'attività del registro, avvalendosi di una apposita Direzione generale del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;

la distinzione tra piccole e grandi dighe è fissata convenzionalmente sulla base dei valori dell'altezza dello sbarramento e del volume di invaso. I criteri ed i limiti di separazione fra le varie classi possono di conseguenza variare in relazione ai diversi ambiti presi in esame. Le Regioni provvedono all'approvazione tecnica ed alla vigilanza sugli sbarramenti di altezza inferiore a 15 metri o che determinano un volume di invaso inferiore a 1.000.000 metri cubi (piccole dighe);

considerato che:

con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 139 del 9 gennaio 2014 è stata nominata la Direzione generale per le dighe quale amministrazione competente agli interventi di messa in sicurezza delle dighe di: Figoj e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);

in virtù di tale ordinanza l'attuale commissario delegato consegna la documentazione tecnica comprensiva di relazione relativa a tutte le dighe citate e contestualmente destina le risorse disponibili in ragione di 1.865.271,31 euro per le finalità future;

l'ordinanza decreta inoltre che le Regioni, entro un termine di 45 giorni, dovranno manifestare interesse al mantenimento della struttura di competenza, essendo nel caso avverso prevista la dismissione delle strutture, nel qual caso la Direzione dighe provvede ad elaborare valutazioni tecnico-economiche necessarie alla successiva fase di progettazione esecutiva e definitiva;

considerato inoltre che l'ordinanza di fatto ha avviato la pratica di dismissione, per quanto riguarda la gestione, delle citate dighe chiamando così in causa le Regioni che entro un breve lasso di tempo devono decidere se assumersene la responsabilità;

considerato infine che:

per la sola diga di Amelia (Terni) sono state inviate agli interroganti segnalazioni di preoccupazione da parte della popolazione anche in merito ad un possibile progetto di recupero del Grande Rio, denominato progetto LIFE, in quanto esso non ripristinerebbe lo stato del bacino così come era, la sua funzionalità e fruibilità da parte della comunità e prospetterebbe un impaludamento con una stagionalità dell'invaso che d'estate difficilmente potrebbe ospitare acqua. Inoltre non interverrebbe a rimuovere il principale fattore di criticità sulla stabilità della diga stessa, ovvero la spinta propulsiva provocata dal fango;

in particolare per la diga di Amelia esiste un evidente sottile confine di competenze, insistendo sulla stessa le competenze della Regione Umbria sulla strada ex 205 Amerina, del Ministero delle infrastrutture per la diga stessa e della Regione sulla gestione del bacino idrico;

a parere degli interroganti la Regione dovrebbe manifestare il proprio interesse per la gestione di una delle due antiche dighe del Rio Grande, quella del Ponte vecchio su cui passa la strada provinciale Amerina, considerato che senza un impegno da parte dell'ente, l'opera verrà dismessa,

si chiede di sapere:

quali saranno le modalità utilizzate nell'eventuale fase di dismissione delle dighe anche nell'ottica di garantire una corretta divisione delle responsabilità;

se per la fase di declassificazione siano previste opportune analisi e verifiche di sicurezza delle strutture e dell'impatto ambientale, considerando inoltre che alcune strutture insistono in zona sismica;

quale sia l'*iter* e lo stato di avanzamento dei progetti di dismissione nonché le relative tempistiche previste, non essendo indicata nell'ordinanza alcuna scadenza;

se il Governo, per quanto di propria competenza, intenda attivarsi presso l'amministrazione competente al fine di verificare l'effettivo interesse delle Regioni, considerato che nel caso della diga di Amelia questa rimarrà comunque un profilo di competenza della Regione stessa a prescindere dall'esito della vicenda;

se i progetti di dismissione prevedano l'opportuno ripristino dei luoghi nelle condizioni pre-fermo nonché la destinazione idonea dei fanghi presenti nell'invaso.

(3-00915)

NUGNES, PUGLIA, MORONESE, LUCIDI, LEZZI, MANGILI, DONNO, SERRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

i Campi flegrei sono un'enorme caldera vulcanica, tuttora attiva, di circa 12 chilometri per 15, generatasi a seguito di catastrofiche eruzioni che ebbero luogo tra 36.000 e 14.000 anni fa. Oggi il territorio flegreo è costituito da una struttura geologica molto complessa, regolata da parametri fisico-chimici non ancora perfettamente conosciuti, naturalmente predisposto ad eventi sismici e vulcanici e per questo costantemente monitorato da esperti attraverso l'osservazione di parametri specifici;

l'unica eruzione vulcanica avvenuta nell'area dei Campi flegrei in epoca storica è quella del monte Nuovo, nel comune di Pozzuoli presso il lago Lucrino, che si formò tra il 29 settembre e il 6 ottobre 1538 a seguito di un'eruzione che distrusse il villaggio medievale di Tripergole e mise in fuga la popolazione locale;

l'area è caratterizzata inoltre dal fenomeno del bradisismo, che consiste in un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo, probabilmente dipendente da variazioni del sistema vulcanico che producono un aumento di temperatura e di pressione nelle rocce del sottosuolo; ad una crisi bradisismica sono sempre associati sciami sismici che possono causare danni agli edifici e disagi alla popolazione;

considerato che:

il piano nazionale d'emergenza dei Campi flegrei identifica un'area rossa, potenzialmente soggetta allo scorrimento dei flussi piroclastici, e un'area gialla, potenzialmente interessata dalla ricaduta di ceneri e lapilli;

il piano, redatto nel 1995 e aggiornato in alcune parti nel 2001, è ad oggi in fase di aggiornamento; a partire dal mese di ottobre 2009 sono in corso le attività del gruppo di lavoro per la definizione dello scenario eruttivo e dei livelli di allerta ai fini della pianificazione d'emergenza, istituito ai sensi del decreto del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2329 dell'11 maggio 2009;

l'attuale delimitazione di «area rossa» comprende i soli comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Marano e Monte di Procida, escludendo i quartieri occidentali (Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo) del comune di Napoli;

nei primi giorni di febbraio 2013, nella zona dei Pisciarelli, nelle vicinanze di Agnano (Napoli), si è aperta una nuova bocca eruttiva della solfatara. Il sopralluogo dell'Osservatorio vesuviano ha reso concreti i timori che le emissioni possano essere pericolose per la popolazione e che urge stilare il piano di evacuazione;

considerato inoltre che:

il rischio vulcanico è definito come il prodotto di pericolosità vulcanica, vulnerabilità ed esposizione, dove la pericolosità è la probabilità che una data area sia soggetta ad un determinato evento vulcanico distruttivo; la vulnerabilità è il valore percentuale delle vite umane (o beni) a rischio, in conseguenza di un dato evento e l'esposizione è data dal numero di vite umane, oppure dal valore in beni economici, artistici, culturali o altro, a rischio in un'area vulcanica;

gli effetti disastrosi di un'eruzione sono tanto maggiori quanto maggiore è l'urbanizzazione dell'area circostante al vulcano e quanto maggiore è la probabilità che si verifichino fenomeni di tipo esplosivo;

la vulnerabilità è stimata sulla base della pericolosità relativa ai differenti eventi vulcanici; diversi sono infatti i fenomeni pericolosi connessi all'attività vulcanica: colate di lava, caduta di materiali grossolani (bombe e blocchi), caduta e accumulo di materiali fini (ceneri e lapilli), colate piroclastiche, emissioni di gas, colate di fango, frane, maremoti (*tsunami*), terremoti, incendi;

dall'ultimo censimento risulta che gli abitanti dei quartieri occidentali di Napoli sono: Bagnoli 28.579, Fuorigrotta 76.437, Pianura 58.176, Soccavo 47.823, per un totale di 211.015, il che fa salire notevolmente il valore del rischio in tale area, anche con basse probabilità di evento eruttivo;

considerato altresì che:

il principio di precauzione (comunicazione COM(2000) 1 della Commissione europea) viene definito come una strategia di gestione del rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, ma i dati disponibili non consentano una valutazione completa del rischio;

la comunità scientifica resta divisa sul tema di quali possano essere gli scenari evolutivi possibili della caldera dei Campi flegrei. La mancanza di una certezza scientifica, che permetterebbe di escludere ragionevolmente la presenza di rischi, rende indispensabile l'applicazione del «principio di precauzione»;

considerato che, a parere degli interroganti:

escludendo lo scenario esplosivo della caldera, per il quale sarebbe inutile qualsiasi piano di emergenza, vista l'impossibilità pratica di evacuare intere regioni, restano gli altri due scenari di tipo sub-pliniano e bradisismico, per i quali andrebbero comunque individuate un'area rossa e un'area gialla;

l'assenza inspiegabile ed irresponsabile, date le caratteristiche geofisiche dell'area flegrea, di un piano di emergenza comporta la mancanza di concrete procedure attuative, relative a misure da intraprendere, punti di ritrovo, vie di fuga, itinerari da seguire e destinazioni, nel caso di necessità di evacuazione;

lo stato di conservazione degli edifici della zona è del tutto inadatto ad un territorio a rischio sismico e vulcanico; dai dati del censimento 2001, si rileva che nella sola Bagnoli ci sarebbero ben 400 edifici da sottoporre a verifiche statiche;

la destinazione d'uso dell'ex area industriale di Bagnoli, oltretutto ancora in attesa di completamento dei lavori di bonifica ambientale, prioritaria e propedeutica a qualsiasi tipo di insediamento antropico, prevede nuovi insediamenti abitativi di edilizia pubblica e privata,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui i quartieri dell'area occidentale del comune di Napoli, corrispondenti alla IX e X Municipalità, nell'ultima emanazione del Dipartimento della protezione civile, sono stati estromessi dalla mappa delle zone a rischio, così come fu elaborata durante il «bradisismo» del 1983-1984;

se il Governo arroghi a sé la scelta del Dipartimento della protezione civile di non inserire, all'interno dell'area rossa per il rischio vulcanico dei Campi flegrei, i quartieri dell'area occidentale di Napoli, assumendosi così la piena e diretta responsabilità;

se intenda adoperarsi per ottenere, in tempi brevi e certi, dalla comunità scientifica un pronunciamento chiaro e ragionevole sullo scenario su cui basare un efficace piano di emergenza, ovvero, se dopo anni che si attende che l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fornisca quanto istituzionalmente richiesto, al fine della redazione di un piano di emergenza, si avrà finalmente un'accelerazione nella formalizzazione di tale Piano, completo in tutti i dettagli;

se intenda dare l'avvio ad un progetto per determinazione e verifica degli edifici dell'area rossa, da sottoporre a ristrutturazione statica, e se successivamente si darà avvio ad un lavoro in *project financing* utile all'effettuazione di tali ristrutturazioni;

se, in nome della Convenzione di Aarhus, i cittadini di Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Marano e Monte di Procida siano stati debita-

mente informati, interpellati ed ascoltati e se abbiano accesso a tutti gli atti che riguardano la situazione.

(3-00917)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015», all'allegato 2 inserisce tra le opere «connesse» all'evento, con «priorità 1», l'autostrada Pedemontana lombarda, opera che all'epoca veniva stimata di costo pari a 4.559 milioni di euro, cifra corrispondente al 52 per cento del montante complessivo dei costi delle opere viarie connesse all'evento, e all'85 per cento dei costi delle opere viarie in priorità 1, prevedendo dunque uno sforzo rilevantissimo per il reperimento di finanziamenti pubblici e privati e, si suppone, per rendere funzionale l'opera ad un evento che si collocava del tutto al di fuori dell'ambito di influenza della Pedemontana stessa;

dell'intera opera, sviluppata per 67 chilometri autostradali lungo l'asse principale, frazionato nei lotti A, B1, B2, C, D, oltre alle tangenziali di Como e Varese (a loro volta frazionate in due lotti ciascuna), ad oggi, risulta in avanzato stato di cantierizzazione il solo lotto A (unitamente ai primi lotti delle tangenziali di Como e Varese), di cui è prevista la consegna entro il mese di luglio 2014. Il primo lotto, di 15 chilometri, duplica il collegamento tra la A8 a Cassano Magnago, e la A9 a Lomazzo, realizzando una bretella di connessione diretta tra i due rami autostradali 10 chilometri a nord del bivio di Lainate, con effetti marginali sul duplice asse autostradale di competenza Autostrade per l'Italia che, da nord, già offre accesso diretto al sito espositivo. Non si ravvisa in questo segmento di opera, di incipiente completamento, alcun effetto in termini di miglior accessibilità al sito dell'Expo, che è e resta connesso ai tronchi autostradali preesistenti, già tributari del traffico proveniente e diretto allo scalo aeroportuale di Malpensa, nonché alla A4 tratta Milano-Torino, per gli accessi da est e ovest, e alla tangenziale ovest per il traffico da sud;

da alcune settimane è stata avviata la cantierizzazione del lotto B1, lungo solo 7 chilometri, di collegamento tra lo svincolo Lomazzo della A9 e l'innesto della strada statale 35 a Lentate sul Seveso, il cui completamento (nonostante rilevantissime criticità di natura idrogeologica cagionate dalla realizzazione in trincea profonda con deviazioni di importanti deflussi idrici superficiali) è stato annunciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi entro il mese di aprile 2015, e dunque appena in tempo per l'apertura dell'esposizione universale prevista a maggio 2015. L'interrogante non rileva peraltro alcuna esigenza prioritaria e funzionale

all'accesso al sito espositivo per quanto riguarda questo raccordo, dal momento che la statale 35 non offre né offrirà, da qui al 2015, alcuna connessione diretta al sito Expo. L'unico collegamento efficace tra la strada statale ed Expo, comunque non vantaggioso per il quadrante considerato rispetto al collegamento diretto attraverso le autostrade A8 e A9, è rappresentato dalla strada Rho-Monza, attualmente a singola corsia per senso di marcia nella tratta svincolo Paderno Dugnano (con la strada statale 35)-Rho Fiera, e come tale inappropriata a farsi carico di quote di traffico ulteriori. Sebbene anche la riqualifica autostradale della Rho-Monza venga indicata, non senza fondamento, tra le opere necessarie per l'accessibilità di Expo 2015 in priorità 1, è ormai chiaro e incontrovertibile che i ritardi accumulati nella progettazione e nell'apertura dei cantieri di questa direttrice siano ormai del tutto incompatibili con una sua fattibilità in tempo utile per la scadenza Expo, talché nessun miglioramento di accessibilità attraverso la strada statale 35 ad Expo risulta realisticamente praticabile, nemmeno nello scenario più ottimistico;

il lotto B1 potrebbe intercettare una modesta quota di traffico, di provenienza subregionale, ipoteticamente diretto ad Expo (e comunque all'immissione nella A9), corrispondente al traffico proveniente da Nord-Est (alta Brianza comasca e lecchese, Lario orientale e Valtellina) attraverso la direttrice Novedratese, che attualmente presenta una rilevante strozzatura a ridosso dell'intersezione con la strada statale. Paradossalmente però proprio questa strozzatura non verrà risolta dal progetto della tratta, che proprio per riuscire ad assicurare l'apertura in tempo utile per Expo, rinvierà ad una fase successiva la realizzazione di svincoli e opere complementari, tra cui proprio lo svincolo per l'immissione della strada Novedratese;

per quanto riguarda il lotto B2, 10 chilometri da Lentate a Cesano Maderno, consistente in una riqualifica autostradale dell'attuale statale 35, già oggi tra le strade più congestionate d'Italia e quindi incapace di accogliere ulteriori quote di traffico, sussistono problemi gravi e tuttora non affrontati, emersi dopo l'approvazione del progetto definitivo della Pedemontana, nella prima campagna di indagine sui suoli interessati da una contaminazione storica, ovvero il *fall-out* della nube tossica sprigionatasi nel 1976 dallo stabilimento Icmesa di Meda e contenente elevate concentrazioni di TCDD (tetraclorodibenzo-*p*-diossina);

i suoli, interessati dalle cantierizzazioni previste nei comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Bovisio Masciago (ma anche Desio per quanto riguarda la successiva tratta C), sono tuttora gravati da elevate concentrazioni (superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione per zone industriali) di questa sostanza ad alta tossicità, al punto da richiedere un piano di caratterizzazione su un'area molto vasta, a cui deve seguire la bonifica su tutte le aree destinate alla cantierizzazione, onde prevenire la generazione di una situazione di elevata criticità sanitaria per il sollevamento e la dispersione del fattore contaminante, le cui molecole sono intimamente fissate alla matrice suolo; stime realistiche indicano un costo

supplementare, legato a tale criticità, di almeno 40-60 milioni di euro, somme che ad oggi non sono preventivate nel progetto dell'infrastruttura;

per quanto riguarda le ulteriori tratte C e D (Desio-Vimercate e Vimercate-Dalmine) che completano il disegno infrastrutturale della Pedemontana assicurandone il collegamento con la tangenziale est di Milano (a Vimercate) e con la A4 (a Dalmine) e quindi, tramite quest'ultima arteria, allo scalo aeroportuale di Orio al Serio, non si ritiene di affrontarle in questa sede, dal momento che in nessuno scenario queste opere risultano nemmeno cantierabili entro l'apertura di Expo, ed in ogni caso rispetto all'accessibilità al polo fieristico esterno milanese esse risulterebbero semplicemente ridondanti e non competitive, per lunghezza del tracciato, rispetto al tracciato già in essere della A4 e a quello di progetto della parallela Rho-Monza con funzione di tangenziale nord di Milano;

il quadro delle coperture finanziarie dell'opera è previsto attraverso la finanza di progetto per circa 3 quarti dei costi complessivi, inclusivi di oneri e stimati in 5.200 milioni di euro, a fronte di un investimento diretto complessivo pari a 4.118 milioni. Questo impegno, oltre agli oneri accessori connessi, è coperto tramite contributo pubblico per 1.245 milioni di euro, *equity* per 536 milioni di euro e debito bancario per 1.810 milioni di euro tuttora da reperire sui mercati finanziari (al fine di realizzare l'opera ad esclusione della tratta D), che la società concessionaria prevede di realizzare tramite autofinanziamento generato dai flussi di cassa positivi conseguiti dall'entrata in esercizio delle altre tratte. A fronte di tali previsioni, il capitale sociale attualmente versato è di circa 268 milioni di euro, a cui si aggiunge un prestito «ponte» di 200 milioni ed un prestito del socio Milano Serravalle-Milano Tangenziali SpA pari a circa 32 milioni, di recente deliberato. La stessa società, titolare del controllo sulla Pedemontana con una quota azionaria del 74 per cento, si è impegnata a versare un'ulteriore quota di 268 milioni di euro di capitale sociale, necessari alla copertura della *equity*, ma la situazione di indebitamento di Serravalle SpA ha finora costretto a desistere da questo impegno assunto fin dal 2011. Nel 2013, è stato ottenuto da Concessioni autostradali lombarde SpA l'aumento dell'intensità di erogazione del contributo pubblico sulla tratta in costruzione (tratta A e primi lotti delle tangenziali di Como e Varese) dal 35,74 per cento all'80 per cento, con l'inevitabile conseguenza dell'esclusione di gran parte del restante tracciato dall'erogazione di contributi pubblici. Emerge inoltre sempre più chiaramente una forte sopravvalutazione del volume d'utenza della Pedemontana lombarda, alla luce di stime di traffico non favorevoli e ad un quadro di congestione nell'area nord milanese che deriva sostanzialmente da necessità di spostamenti di breve o brevissimo raggio per la componente commerciale, e di spostamenti in direzione di Milano per la componente pendolare: tale quadro risulta assai poco favorevole all'utilizzo intensivo di una nuova autostrada a pedaggio (mentre lo sarebbe assai di più per una strada ad ordinaria viabilità speciale), e ciò probabilmente spiega la forte ritrosia all'esposizione finanziaria degli investitori privati che dovrebbero sostenere gran parte dei costi dell'opera;

a fronte di tale situazione critica, recentemente il ministro Lupi ha più volte annunciato, a mezzo di dichiarazioni ampiamente riprese da agenzie e stampa quotidiana, la volontà di sottoporre al Cipe la decisione di defiscalizzare l'opera, per un valore stimato in 480 milioni di euro, di cui potrebbe avvantaggiarsi l'operatore vincitore del bando per l'assegnazione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere sulle tratte B1, B2, C e D, ovvero la società austriaca di *engineering* Strabag. Voci insistenti, cui ha dato spazio la stampa economica, rivelano il possibile interesse di Strabag stessa a subentrare nel controllo azionario della società concessionaria Pedemontana, stante l'impossibilità di Serravalle SpA di assicurare la copertura di così rilevanti investimenti. È di tutta evidenza il profilo altamente critico del finanziamento dell'infrastruttura, rispetto a cui la misura dell'esenzione fiscale fin qui ventilata e di imminente discussione servirebbe a «incentivare» gli investitori che non vedono margini di rientro di una loro esposizione, producendo tuttavia un minor gettito equivalente ad un trasferimento diretto, non preventivato in sede di definizione del piano finanziario;

da tutto ciò emerge una sostanziale estraneità funzionale e cronologica tra il progetto di autostrada Pedemontana lombarda e Expo 2015. Appare pacifica l'inesistenza di una significativa relazione funzionale tra il progetto di Pedemontana e le esigenze di accessibilità al sito Expo 2015, il che dovrebbe consentire di riprogrammare l'esecuzione in modo svincolato dalla gestione dei previsti flussi di visitatori dell'esposizione nel periodo maggio-ottobre 2015 e di rivederne le modalità esecutive al fine di rendere il progetto maggiormente congruente con i bisogni del territorio e con un quadro finanziario aggiornato,

si chiede di sapere:

quali siano gli studi di traffico, con quale livello di aggiornamento, e di conseguenza quali siano i dati di previsione di utilizzo su cui si basa il dimensionamento esecutivo dell'autostrada Pedemontana lombarda nelle sue diverse tratte;

quale sia il contributo dell'autostrada alla risoluzione puntuale di problematiche di accesso di visitatori ad Expo 2015 e in che misura sia giustificato un vincolo di destinazione di risorse a beneficio della Pedemontana a fronte di altre e prevalenti limitazioni di accessibilità del sito, in particolare sul versante del trasporto di massa, che risulta essere quello maggiormente strategico nell'aspettativa di rilevanti afflussi di visitatori da lunga o lunghissima distanza;

se possa essere esclusa, nell'ipotesi che il Cipe autorizzi il regime di esenzione fiscale a beneficio della realizzazione dell'opera, la fattispecie dell'aiuto di Stato, e come si intenda far fronte all'esposizione finanziaria pubblica non programmata e coincidente con il mancato gettito;

quali siano gli interventi già programmati per la bonifica dei suoli e la sicurezza dei cantieri, e quale sia l'impegno economico conseguente, a fronte degli scenari di contaminazione riscontrati nei suoli destinati ad

ospitare i cantieri nei comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Desio.

(3-00916)

SERRA, FUCKSIA, SIMEONI, PAGLINI, AIROLA, GIARRUSSO.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno.* – Premesso che:

la reggia o palazzo reale di Caserta è stata proclamata nel 1997 patrimonio dell'umanità dall'Unesco; si tratta, infatti, della più grande residenza reale del mondo. La reggia vanvitelliana è stata riconosciuta come l'ultima grande realizzazione del barocco italiano. I lavori iniziarono nel 1751, con la progettazione, e terminarono solo nel 1845, nonostante fosse già abitata nel 1780. Un'opera faraonica certamente di grandissimo pregio e valore culturale e architettonico;

ultimamente, la reggia di Caserta è stata, frequentemente, al centro delle cronache a causa dello stato di abbandono e delle precarie condizioni in cui versa. Difatti, anche la stampa estera si è interessata alla reggia e allo stato di degrado in cui è lasciata, espressione del declino del patrimonio culturale italiano. Sara Malm, corrispondente del giornale inglese «Daily Mail», recentemente scriveva: «Vandali e sciacalli minacciano il palazzo reale più maestoso al mondo»;

nei giorni scorsi, si è appreso da articoli di stampa che nel corso della perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'ex deputato Nicola Cosentino lo stesso veniva trovato in possesso di una copia di chiavi utili per aprire un cancello in un ingresso laterale della reggia. L'ex Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze è stato arrestato il 3 aprile 2014 e sottoposto alla misura custodiale carceraria, confermata dal Tribunale del riesame di Caserta, in quanto indagato per i delitti di cui agli articoli 629 e 513-bis del codice penale;

considerato che a quanto risulta agli interroganti la copia delle chiavi parrebbe essergli stata consegnata dall'ex prefetto di Caserta, Ezio Monaco, per motivi non chiari e che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno conoscere. Le informazioni diffuse dalla stampa riprendono quanto dichiarato dai legali di Cosentino. Le chiavi in possesso di Nicola Cosentino venivano da lui utilizzate per aprire una porta laterale della reggia al fine di scongiurare il rischio di rimanere chiuso all'interno quando andava a correre nel parco e si attardava. Gli inquirenti Antonello Ardituro, Francesco Curcio e Fabrizio Vanorio, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, sostengono che nella reggia si sarebbe svolto un incontro al fine di intimidire un politico locale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se abbia adottato provvedimenti, o se intenda adottarne, al fine di chiarire la situazione e in modo precipuo mettere in luce il legame tra l'ex prefetto di Caserta e Cosentino, nonché il vero motivo e il titolo per i

quali l'ex sottosegretario Nicola Cosentino possedeva le chiavi sequestrate dalle autorità inquirenti.

(3-00918)

DE PIETRO, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, MINZOLINI, LIUZZI, VATTUONE, CALEO, ALBANO. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Barracciu ha recentemente risposto in Senato, nella seduta del 19 marzo della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), all'interrogazione 3-00620, sulla grave situazione del teatro Carlo Felice di Genova, rammentando che il teatro percepiva un contributo previsto dalla legge finanziaria per il 2004, pari a 2,5 milioni di euro;

ha riferito, inoltre, che la fondazione teatro Carlo Felice di Genova, trovandosi nelle condizioni previste all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 (cosiddetta legge Bray), in quanto impossibilitata a far fronte a debiti certi ed esigibili da parte di terzi, con una nota del 6 dicembre 2013, ha comunicato formale adesione alla procedura di cui al medesimo articolo 11 e ha presentato formale richiesta di anticipazione a valere su quanto stabilito al comma 9, allo scopo di far fronte alla grave emergenza finanziaria;

ha comunicato, al riguardo, che l'istruttoria è attualmente in corso e, per il suo completamento, nel rispetto della normativa di riferimento, è stata recentemente richiesta dall'amministrazione una documentazione integrativa;

valutato che:

il Sottosegretario, in quella sede, precisando che le disposizioni normative intendono conferire al settore nuova spinta propulsiva al fine di superare lo stato di crisi e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività lirico-sinfoniche, giudicava, allora, prematuro pronosticare la validità del piano di risanamento definitivo e l'entità del conseguente, eventuale contributo a favore del teatro Carlo Fenice di Genova;

il decreto-legge n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», è stato concepito per intervenire sulle situazioni di criticità estrema di alcune fondazioni che potrebbero causare la liquidazione coatta amministrativa delle stesse e di conseguenza attivare «l'effetto domino» sul resto d'Italia;

la legge, infatti, attiva una serie di interventi di urgenza per le fondazioni che sono in difficoltà nella chiusura in pareggio del bilancio 2013 a causa di debiti pregressi verso terzi;

a tale proposito l'articolo 11, al comma 9, recita: «Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

i 25 milioni di euro rappresentano fondi straordinari che verranno divisi tra i teatri in difficoltà, come si evince dalla lettera *a*), la quale stabilisce «che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012»;

secondo il Ministero, l'ente lirico teatro Carlo Felice non rientrerebbe di diritto tra quelle fondazioni che obbligatoriamente devono applicare la legge Bray perché negli ultimi 2 anni, entro il 31 dicembre 2012, non era commissariato, bensì appartenente alla categoria dei teatri che possono farne parte con specifica domanda;

la legge Bray non fa distinzioni in tal senso, come si può evincere dal comma 1 dell'articolo 11 che recita: «Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico – sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (...) un piano di risanamento»;

il teatro, «per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale», come indicato dalla legge, ha richiesto 4 milioni di euro per la prima erogazione (d'urgenza) e 7 milioni di euro per la seconda erogazione;

il fatto di attribuire una sorta di «prelazione» ad alcune fondazioni rispetto ad altre, consentendo di entrare nel programma di risanamento della legge Bray, potrebbe creare problemi al teatro Carlo Felice per accedere ai 25 milioni di euro;

considerato che:

il teatro Carlo Felice di Genova, realtà storica e culturale di grande rilievo per la città ligure, versa in uno stato di estrema difficoltà nel continuare il suo operato attraverso la propria fondazione, sebbene vi sia stato e continui ad esserci il massimo impegno da parte dei dipendenti tutti;

il presidente della fondazione denuncia come il disposto della cosiddetta legge Genova (legge n. 350 del 2003) sia stato ignorato e disapplicato a partire dal 2010, anno in cui lo stanziamento ha subito un taglio

improvviso di circa il 40 per cento, ulteriormente ridotto negli anni successivi sino a toccare un minimo di 880.000 euro nel 2014;

l'originario importo fissato per legge, ripetibile e non percentualizzato, a favore del teatro ammonta a 2,5 milioni di euro in aggiunta alla quota del riparto annuale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) spettante alla fondazione;

dal 2010 il teatro vive una crisi drammatica culminata con 2 anni di utilizzo dei contratti di solidarietà al 40 per cento, e ora la fondazione è di fronte a un piano triennale di risanamento estremamente pesante;

l'ente è stato commissariato dal 2008 al 2010 e, successivamente, nel 2010 ha subito la drammatica apertura dello stato di crisi secondo la legge n. 223 del 1991, recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro», che prevede licenziamenti collettivi;

nel 2010 al teatro sono stati implementati gli ammortizzatori sociali per 2 anni consecutivi attraverso l'adozione dei cosiddetti contratti di solidarietà che, oltre ad aver imposto sacrifici in termini economici sulle buste paga dei lavoratori, hanno ridotto anche l'orario di lavoro del 40 per cento annuo;

il contributo permanente di 2,5 milioni di euro è stato erogato annualmente sino al 2011, anno in cui la legge di bilancio ne ha ridotto l'importo a 1,3 milioni di euro;

tale riduzione si è aggravata ulteriormente con il contributo che oggi è sceso a 880.000 euro e ciò pesa notevolmente sulla situazione economica dell'ente lirico;

il sovrintendente Giovanni Pacor ha comunicato che, a seguito di un'approfondita revisione dei conti, il bilancio preventivo 2014 della fondazione, a differenza delle precedenti informazioni, evidenzia un passivo di circa 5 milioni di euro;

su tale passivo grava anche la recente modifica della ripartizione del FUS che penalizza ulteriormente questa fondazione per quasi un milione di euro, oltre alla nuova riduzione del «fondo Genova», poco sopra richiamata;

di fronte a questo nuovo scenario, i revisori hanno «consigliato» di operare una riduzione di circa 70 posti di lavoro su un organico di 274 unità, che è già oggi il personale più ridotto e meno retribuito fra tutte le fondazioni liriche italiane;

di conseguenza i lavoratori rimarrebbero gli unici a pagare, in termini occupazionali ed economici, il disavanzo accumulato negli anni per incapacità gestionali e politiche,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative urgenti voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare il contributo originario in favore del teatro Carlo Felice pari a 2,5 milioni di euro annui, determinare un equo riparto del FUS

per il 2014 e riconoscere alla fondazione teatro Carlo Felice l'accesso alle risorse economiche straordinarie previste dalla legge Bray.

(3-00919)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.* – Premesso che:

la direttiva firmata il 22 aprile 2014 dal Presidente del Consiglio dei ministri dispone (in applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto») la declassificazione degli atti relativi ai fatti di Ustica, Peteano, Italicus, piazza Fontana, piazza della Loggia, Gioia Tauro, stazione di Bologna, rapido 904;

la direttiva consentirebbe il versamento anticipato di carte classificate in possesso di tutte le amministrazioni dello Stato e sottoposte alla disciplina del segreto per la sicurezza dello Stato;

i documenti dovrebbero essere versati secondo un criterio cronologico (dal più antico ai tempi più recenti);

rilevato come non sia stato abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1999, n. 294, recante «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241», che stabilisce, ancora, agli articoli 2 e 3, le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali, nonché per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, e impone conseguentemente, all'articolo 4, un periodo di segretezza che va dai 15 ai 50 anni,

si chiede di conoscere come il provvedimento del 22 aprile 2014 intenda porsi rispetto a quello del 1999, il quale, fra l'altro, consentiva massima trasparenza dei tempi e delle procedure di versamento dei documenti all'Archivio centrale dello Stato.

(4-02120)

DI MAGGIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con la legge n. 240 del 2010 (cosiddetta riforma Gelmini), come noto, è stata istituita la cosiddetta abilitazione scientifica nazionale (ASN) per selezionare i candidati abilitati a partecipare ai concorsi a professore universitario che saranno successivamente banditi dalle singole università;

in attuazione della legge è stato adottato dapprima il decreto ministeriale n. 336 del 2011 e successivamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, recante il «Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di

professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

il conferimento dell'abilitazione, ai sensi della legge n. 240 del 2010, sarebbe dovuto avvenire «con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (...) espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro», reso da una «unica commissione nazionale» composta da cinque membri di cui quattro sorteggiati all'interno di apposita «lista di professori ordinari», ed uno esterno, sorteggiato da una lista «di studiosi ed esperti in servizio presso Università di un paese aderente all'OCSE», redatta a cura dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

in data 7 giugno 2012 è stato approvato il decreto ministeriale n. 76, recante i criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari;

il decreto ha, tra l'altro, previsto che per la qualificazione scientifica degli aspiranti professori dovessero essere valutati, oltre alla «continuità» dell'attività di ricerca, anche altri «indicatori di attività scientifica» riguardanti il numero di monografie, di articoli su riviste e di pubblicazioni in riviste di fascia A, editi da ogni candidato nei 10 anni consecutivi precedenti alla data di pubblicazione del decreto. Quanto alle modalità di utilizzo degli indicatori, il decreto n. 76 del 2012 ha precisato che: «per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale», aggiungendo che avrebbero ottenuto una valutazione positiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori fossero risultati «superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori»;

l'intento perseguito dal legislatore con la riforma Gelmini, come evidente, era di affidare ad una valutazione centralizzata a livello nazionale, operata da commissioni sorteggiate, il compito di spezzare le catene del nepotismo, familiare e accademico, lasciando spazio al merito. Infatti, con il decreto ministeriale n. 76 del 2012 fu introdotto il requisito delle mediane proprio al fine di limitare la discrezionalità delle commissioni e finalizzare la procedura a «togliere di mezzo quel 50 per cento dei docenti e dei ricercatori italiani che se non proprio fannulloni, erano di certo poco attivi»;

con decreti direttoriali n. 181 del 27 giugno 2012 e n. 222 del 20 luglio 2012 il direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario ha rispettivamente decretato l'avvio della procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione, nonché bandito «la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia»;

all'esito della pubblicazione dei primi risultati dell'abilitazione, a partire dal mese di dicembre 2013 si sono sollevate vibranti e variegiate critiche e censure che riguardano in generale l'intera procedura e i lavori

di varie commissioni nazionali, accusate di aver operato in netto contrasto con le indicazioni legislative al fine di esercitare del tutto liberamente la propria discrezionalità per favorire candidati meno titolati e meritevoli, a danno di candidati *octu oculi* oggettivamente più meritevoli. Tali critiche si sono tradotte in lettere aperte di importanti studiosi (addirittura premi Nobel), ovvero di accademie scientifiche o universitarie, alle quali hanno dato ampio risalto le cronache giornalistiche;

a riprova della singolarità e della gravità di quanto accaduto vi è il numero incredibilmente alto di ricorsi alla magistratura amministrativa introdotti da candidati che, segnando un forte punto di rottura con la secolare tradizione universitaria, hanno contestato, in varie centinaia, l'esito della procedura di abilitazione convenendo dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei confronti del quale avanzano anche richiesta di risarcimento dei danni;

la situazione è talmente critica che il ministro Giannini, nel corso della sua prima uscita pubblica, e cioè il 10 marzo 2014 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo di Padova, ha espressamente affermato quanto segue: «La complessa vicenda delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN), reclama chiarezza. La chiedono le Università in attesa di reclutare, la chiedono i candidati, in attesa di entrare nei ruoli della docenza, forse la chiedono anche alcuni Commissari, almeno quelli (la maggior parte spero) che non hanno scambiato il rilascio di una patente di guida con la messa in moto di una Ferrari». Lo stesso Ministro chiudeva il suo intervento assicurando che si stava lavorando per riaprire i termini della seconda tornata dell'abilitazione per consentire ai candidati risultati non abilitati nella prima tornata di parteciparvi, anche al fine di evitare evidenti disparità di trattamento;

allo stato, tuttavia, mentre la seconda tornata è in corso di svolgimento, e malgrado risulti che il TAR del Lazio ha in via cautelare accolto più di un terzo dei ricorsi sinora scrutinati, non risulta che il Ministro sia intervenuto in alcun modo per correggere le distorsioni registrate dall'abilitazione nella prima tornata, né tanto meno per consentire ai candidati ingiustamente penalizzati sin qui di poter partecipare alla seconda, con la conseguenza che sono attualmente all'opera anche per la seconda tornata le stesse contestatissime commissioni che hanno operato nella prima;

alle numerose interrogazioni parlamentari già presentate sull'argomento si aggiunge la presente che riguarda, in particolare, la procedura relativa al settore di Diritto privato (settore concorsuale 12/A1) con esiti a parere dell'interrogante inaccettabili;

in data 24 dicembre 2013, infatti, sono stati pubblicati sul sito *internet* dell'abilitazione scientifica nazionale i risultati riferiti alla procedura, comprensivi dei verbali delle riunioni della commissione;

per quanto risulta all'interrogante, i lavori della commissione nazionale che ha operato nel settore di Diritto privato, e dunque gli atti in cui essi sono tradotti, risultano inficiati da numerose, evidenti e gravi criticità e illegittimità che pregiudicano fortemente la correttezza della procedura, la qualità delle valutazioni svolte e, dunque, la validità delle abi-

litazioni assegnate e, più in generale, dei giudizi espressi nei confronti dei candidati;

non a caso, avverso i lavori di detta commissione risulta che siano stati presentati al TAR del Lazio oltre 100 ricorsi di candidati non abilitati;

considerato che:

la fondatezza dei sospetti dell'interrogante circa l'evidente illegittimità degli atti compiuti dalla commissione nazionale che ha operato (e sta tuttora operando) nel settore Diritto privato è stata recentemente confermata da ben 2 ordinanze del Consiglio di Stato: in breve, negli unici 2 casi sinora scrutinati dal massimo organo della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato ha accolto i relativi ricorsi cautelari sollecitando il TAR del Lazio a una sollecita definizione del giudizio di merito;

in particolare, con l'ordinanza n. 1469 del 2014, depositata in data 9 aprile 2014 e resa sul ricorso n. 1987 del 2014, promosso dal professor Giovanni Bruno dell'università di Roma «Tor Vergata», il Consiglio di Stato, sezione VI (presidente Luciano Barra Caracciolo, consigliere estensore Bernhard Lageder), ha espressamente dichiarato che «le esigenze cautelari del ricorrente appaiono apprezzabili favorevolmente in punto di *fumus boni iuris* (con particolare riguardo ai motivi del ricorso di primo grado)»;

dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto che appaiono fondate le censure formulate nel ricorso del professor Bruno e rivolte specificatamente: 1) nei confronti del regolamento ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 ritenuto illegittimo per eccesso di delega ed eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento (II motivo); 2) nei confronti della composizione della commissione che risulterebbe illegittima in quanto il membro straniero non è professore di diritto privato, bensì di diritto commerciale, ed inoltre risulterebbe non parlare l'italiano, tanto che i suoi giudizi sono stati espressi tutti ed esclusivamente in spagnolo (III motivo); 3) nei confronti dell'operato della commissione che non si sarebbe attenuta ai criteri normativamente stabiliti e avrebbe «arbitrariamente ritenuto di integrarli o, peggio, di alterarne il peso ponderale e finanche di derogare ai criteri imposti dalla disciplina di riferimento» (VI motivo); 4) nei confronti dei giudizi resi dalla commissione in violazione delle norme che regolano la procedura nonché illegittimamente per eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, errore rilevante sui presupposti di fatto, illogicità, contraddittorietà e palese disparità di trattamento (VII motivo); 5) nei confronti ancora dei giudizi resi dalla commissione in violazione di diverse norme di legge e di regolamento nonché per «eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, manifesta arbitrarietà, irragionevolezza ed erroneità dei presupposti» (motivo VIII);

come evidente si tratta di illegittimità che riguardano l'intera procedura abilitativa e l'intera attività svolta dalla commissione, oltre alla composizione della stessa, e che dunque si riverbereranno, quanto meno all'esito dei giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato, su tutti gli atti della procedura, con inevitabili conseguenze per l'intero settore scientifico disciplinare coinvolto, e per il Ministero competente;

più in particolare, visto che:

l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 prevede che le commissioni nazionali istituite per ciascun settore concorsuale avrebbero dovuto essere di 5 componenti, di cui 4 individuati mediante sorteggio all'interno di una lista redatta dall'ANVUR e «composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento» ed uno sorteggiato all'interno di una distinta lista predisposta dalla stessa ANVUR che è tenuta ad assicurare «la coerenza del curriculum dell'aspirante commissario con i criteri e i parametri di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), della legge»;

dunque la legge prescrive che tutti i commissari, tanto quelli italiani, quanto quello straniero, debbano possedere gli stessi requisiti, e che, tra l'altro, debbano, necessariamente, come prima cosa, essere professori ordinari dello stesso settore scientifico disciplinare per la cui commissione si candidano;

senonché si è verificato che la commissione di Diritto privato, nominata dal Ministero con decreto direttoriale n. 232 dell'11 febbraio 2013, vede tra i suoi membri il docente spagnolo professor José Miguel Embid, professore ordinario di «Derecho mercantil», e cioè Diritto commerciale, presso l'università di Valencia. Il professor Embid non è mai stato neanche ricercatore o professore associato di Diritto privato, né ha mai svolto attività di ricerca o attività didattica nell'ambito di insegnamenti rientranti nel perimetro del settore scientifico del Diritto privato, e inoltre non risulta parlare la lingua italiana, tanto da aver reso tutti i suoi giudizi in lingua spagnola;

per queste ragioni, come osservato anche dal Consiglio di Stato nell'ordinanza del 9 aprile 2014, la composizione della commissione, anche in ragione della sua natura di «collegio perfetto», risulta illegittima, con conseguente invalidità di tutti gli atti compiuti dalla commissione medesima;

non a caso, giornali quali «La Stampa» e il «Corriere della Sera» nei giorni 11 e 12 aprile 2014 hanno pubblicato articoli intitolati «Il docente non parla italiano. Sospeso il concorso per prof. di diritto» e finanche il «TG1» ha dedicato servizi alla grave circostanza che invalida l'intera procedura;

considerato ancora che:

dalla documentazione pubblicata sul sito *internet* ufficiale dell'abilitazione scientifica nazionale si evince che la commissione di Diritto privato, nel periodo 3 aprile-29 novembre 2013 ha svolto 12 riunioni, di cui però incredibilmente solo 3 hanno avuto luogo nella sede ufficiale della procedura (e cioè l'università di Napoli «Federico II»), mentre con riferimento alle restanti 9 sedute, 7 si sarebbero svolte (asseritamente) per via telematica (ma i verbali, di nuovo incredibilmente, non spiegano cosa si intenda per via telematica) e 2 addirittura si sarebbero svolte presso lo studio privato professionale del presidente della commissione; il tutto senza che alcuna autorizzazione risulti essere stata chiesta, né tanto meno concessa, per lo svolgimento delle riunioni in tale studio;

dunque, le riunioni della commissione (i cui verbali non recano mai la data di chiusura e difettano anche sotto il profilo delle firme in calce) si sono svolte in luogo diverso da quello istituzionale stabilito dalla normativa, in assenza dunque della benché minima garanzia di trasparenza, imparzialità, segretezza, assenza di interferenze esterne e certezza di collegialità dei lavori;

anche per questa ragione l'invalidità degli atti appare all'interrogante manifesta;

visto ancora che:

ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 i verbali delle singole riunioni devono contenere tutti gli atti relativi ai lavori;

senonché su sito *internet* non è possibile rinvenire l'ulteriore documentazione dei lavori della commissione, ad esempio non è possibile ritrovare il modello di giudizio sintetico predisposto dai commissari nella seduta dell'8 maggio 2013, in aperta violazione dell'art. 16, comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che espressamente prescrive il rispetto delle garanzie di pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalla commissione, nonché dell'art. 8, commi 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011;

inoltre, dalla lettura dei verbali, non risulta che i commissari abbiano mai sottoscritto alcuna dichiarazione di insussistenza delle cause di astensione e di incompatibilità, come invece prescritto dalla legge;

ed ancora, non risultano allegati ai verbali le schede dei giudizi individuali e collegiali, né è data alcuna indicazione delle modalità con le quali sarebbero avvenuti i collegamenti telematici tra i commissari nonostante le riunioni telematiche nelle procedure pubbliche, come noto, debbano svolgersi nel rispetto di modalità tali da assicurare un adeguato livello di trasparenza e rispettando i requisiti tecnici richiesti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 235 del 2010;

emergono, inoltre, anche altre ambiguità e contraddizioni dai verbali presenti sul sito *internet*. Ad esempio, nel verbale n. 11 si attesta che la commissione ha ripreso i lavori il giorno 29 novembre alle ore 12.00, ma nello stesso giorno uno dei commissari risulterebbe aver partecipato alla giornata di studio «Diritto privato europeo» organizzata a Macerata, mentre un altro commissario risulterebbe impegnato in un convegno universitario che si è svolto presso la facoltà di Giurisprudenza dell'università di «Roma Tre»;

tali contraddizioni sono talmente gravi da compromettere la credibilità di tutta l'attività di verbalizzazione, e ciò in ragione dei contrasti intrinseci dei fatti e delle circostanze attestate, il che impone un immediato intervento chiarificatore del competente Ministero;

inoltre, si consideri che:

l'art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010 e l'art. 3 del decreto ministeriale n. 76 del 2012 hanno espressamente imposto alle commissioni di provvedere alla valutazione degli aspiranti docenti di

prima e seconda fascia «con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche»;

ciò nonostante la commissione non solo non risulta aver svolto le prescritte valutazioni analitiche ed ha espresso giudizi a dir poco sintetici, ma pare che abbia compiuto anche delle disparità manifeste di trattamento tra i candidati, così inficiando la validità del proprio operato anche sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, visto che è (tanto per prendere in considerazione solo la prima fascia) è stata immotivatamente ed ingiustamente negata l'abilitazione a candidati autorevoli e titolati, quali ad esempio il professor Francesco Di Ciommo, dal 2007 associato di Diritto privato nell'università «Tor Vergata», mentre è stata riconosciuta l'abilitazione a moltissimi candidati che presentano un profilo accademico e scientifico oggettivamente molto più modesto, senza, per altro, che dagli atti risulti se la commissione abbia considerato che il professor Di Ciommo, già ricercatore di Diritto privato e titolare del dottorato di ricerca in Diritto civile conseguito presso la prestigiosa «Scuola Sant'Anna» di Pisa nel 2002, supera ampiamente tutte e 3 le mediane (al contrario di quanto deve dirsi per almeno 2 commissari sui 4 italiani), presentava al momento dell'inoltro della domanda 78 pubblicazioni scientifiche indicizzate (risultando, dunque, più produttivo di 3 commissari italiani su 4), fa parte di prestigiose accademie di settore oltre che di comitati editoriali scientifici di alto livello, è consulente giuridico di prestigiose istituzioni anche internazionali, è *referee* ufficiale del consorzio universitario «Cineca» oltre che de «Il Foro italiano», e cioè una delle più importanti e storiche riviste di settore, ha pubblicato negli ultimi 10 anni, tra l'altro, 3 monografie, è autore di un manuale di diritto privato, risulta vantare una vastissima esperienza didattica anche in qualità di professore associato, insegna da ben 7 anni Diritto privato anche presso l'università «Luiss Guido Carli», ed è fondatore e *senior fellow* del Centro di ricerca internazionale «L&ELab» della stessa «Luiss». Ed anzi, risultando dalla lettura del giudizio collegiale e dei giudizi individuali riservati al professor Di Ciommo che la commissione, pur considerando senz'altro buona per continuità e coerenza con le tematiche del settore concorsuale la sua produzione scientifica, non solo non risulta motivare la mancata abilitazione se non con l'identica e sterile formula usata per tutti gli altri candidati non abilitati, ma ha commesso errori materiali nel considerare le sue pubblicazioni ed i suoi titoli, tanto da aver totalmente omesso di considerare l'attività didattica svolta come professore associato in atenei diversi da quello di «Tor Vergata», e tanto da non aver considerato le numerosissime citazioni ottenute dalle sue pubblicazioni e le ottime recensioni ricevute dalle sue opere monografiche;

si ritiene pertanto che la situazione meriti un intervento urgente e radicale del Ministero competente,

si chiede di sapere:

se, anche al fine di tutelare il Ministero dal rischio di grave danno erariale che potrebbe derivare dalle future pronunce del Consiglio di Stato sugli oltre 100 ricorsi cui si è accennato, il Ministro in indirizzo non ri-

tenga urgente e doveroso, nei confronti dell'intero sistema universitario prima ancora che di tutti i candidati danneggiati, assumere iniziative per revocare ovvero annullare, in autotutela, la procedura di abilitazione del settore concorsuale di Diritto privato per le violazioni della normativa costituzionale, primaria e regolamentare citata, considerando che i vizi evidenziati involgono l'intera procedura e non sembra che vi sia altro modo per ristabilire criteri e condizioni di meritocrazia, trasparenza e pubblicità;

se intenda provvedere alla nomina di una nuova commissione che proceda, nel più breve tempo possibile, alla rivalutazione delle posizioni dei candidati;

in subordine, se intenda effettivamente riaprire i termini per la partecipazione alla seconda tornata dei candidati già partecipanti alla prima, ovviamente sostituendo la commissione tuttora in carica.

(4-02121)

LUCHERINI, CASSON, LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MASTRANGELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia.* – Premesso che:

la Costituzione, all'articolo 13, comma quarto, statuisce il principio secondo il quale «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»;

il divieto di tortura è contemplato non solo da numerose convenzioni generali sui diritti umani, tra cui si ricordano la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 217/III il 10 dicembre 1948, che all'articolo 5 stabilisce che «Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti», ma anche da specifici trattati ai quali l'Italia ha aderito come la Convenzione dell'ONU contro la tortura del 27 giugno 1987 e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti del 26 novembre 1987;

la Convenzione ONU del 27 giugno 1987, ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1988, n. 498, all'articolo 1 identifica la tortura come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito». Il successivo articolo 4 afferma il principio secondo il quale ogni Stato parte è chiamato a legiferare affinché qualsiasi atto di tortura, come pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque com-

plicità o partecipazione a tale atto, sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel l'ordinamento penale interno;

la Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 26 novembre 1987 è stata ratificata dall'Italia con legge 2 gennaio 1989, n. 7. Essa prevede l'istituzione di un comitato internazionale (Comitato europeo per la prevenzione delle torture e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) che ha il potere di visitare i luoghi in cui si trovano persone private della libertà da una pubblica autorità;

la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che all'articolo 3 richiama letteralmente quanto stabilito dal citato articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani, è stata ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo la quale in numerose sentenze ha definito, specificando con estrema puntualità, ciascuna condotta che possa configurarsi come tortura, trattamenti o pene inumane e trattamenti o pene degradanti. Tra queste sentenze, segnatamente quelle riguardanti l'Italia, si possono ricordare i casi Labita contro Italia (sentenza 6 aprile 2000) e Indelicato contro Italia (sentenza 18 ottobre 2001);

da alcune recenti rivelazioni riportate dalla trasmissione televisiva «Le Iene» in alcune puntate andate in onda nel mese di aprile 2014 emergerebbero aspetti atroci risalenti alla presenza militare italiana durante il conflitto in Iraq e segnatamente nella caserma di Nassiriya. Dalle testimonianze rese, ad oltre 10 anni di distanza dal brutale attentato che, il 12 novembre 2003, ha spezzato le vite di 19 militari italiani impegnati nella missione «Antica Babilonia» sembrerebbe che a poca distanza dalla sede che ospitava il comando italiano a Nassiriya vi fosse una struttura all'interno della quale i militari italiani praticavano la tortura ed altri trattamenti inumani nei confronti dei prigionieri iracheni con l'intento di estorcere loro confessioni;

durante i servizi andati in onda in due momenti successivi, il 2 e il 9 aprile 2014, gli intervistati (un ex militare che ha rilasciato la propria testimonianza a viso scoperto e un individuo che ha invece preferito mantenere l'anonimato) hanno rivelato l'uso di metodi illegali: mutilazioni, elettricità ai genitali e *waterboarding* (simulazione di annegamento) da parte dei militari italiani durante gli interrogatori ai prigionieri iracheni; considerato che:

la presenza dell'Italia in aree di conflitto, ispirata al dettato costituzionale, si contraddistingue, e si è contraddistinta nel passato, per la centralità del ruolo degli interventi di carattere umanitario nonché degli interventi volti alla ricostruzione civile postbellica (interventi di *peacekeeping*, *State building*, *economic and social development*). Non può sottacersi la conformità dell'Italia ai principi del diritto internazionale e nazionale, ed il notevole sforzo compiuto, anche in situazioni di crisi, grazie al quale in molti casi sono stati raggiunti indiscutibili risultati positivi per le popolazioni civili;

l'Italia pur essendo firmataria delle Convenzioni richiamate non ha ancora dato attuazione ai precetti relativi all'introduzione nell'ordinamento degli Stati parte del reato di tortura. Alla luce di ciò sarebbe oppor-

tuno procedere con maggior speditezza nell'esame del disegno di legge «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano» (AC 2168) al fine di giungere, in tempi brevi, alla sua approvazione definitiva,

si chiede di sapere:

se le notizie di stampa riportate corrispondano al vero;

se e quali iniziative il Governo intenda intraprendere sia a livello penale ordinario sia a livello militare al fine di fare chiarezza ed accertare le responsabilità.

(4-02122)

VACCARI, GIOVANARDI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

è del 10 aprile 2014 l'ordinanza con cui il TAR dell'Emilia-Romagna ha respinto il ricorso presentato dal signor Massimo Bagatti, gestore dell'*hotel* «Appennino» di Fiumalbo (Modena), contro il provvedimento del 13 giugno 2013 (prot. n. 2013/10099) con cui veniva richiesto dalla Direzione regionale Emilia-Romagna servizi territoriali Bologna 2 dell'Agenzia del demanio il pagamento di 34.667 euro quale indennità relativa al solo quadrimestre 22 febbraio-22 giugno 2013 ai fini dell'utilizzo del bene immobile;

tale vicenda, già portata all'attenzione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna con un'interrogazione nel dicembre 2013, è stata determinata dall'improvviso, vertiginoso aumento da parte dell'Agenzia del demanio del canone d'affitto passato da 4.500 a 10.500 euro all'anno a seguito della nuova valutazione estimale di inizio 2013;

considerato che l'indennità richiesta dall'Agenzia del demanio è del tutto sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato della zona e al reale rendimento dell'*hotel* che si attesta intorno ai 30.000 euro all'anno e che l'attuale crisi economica rischia di piegare ulteriormente;

rilevato, inoltre, che:

dopo averlo costruito, l'attuale proprietà ha investito negli anni nella manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile;

senza entrare nel merito delle decisioni del TAR, che si è pronunciato su un ricorso legato alla normativa sull'accesso agli atti, la situazione che si è determinata impone la ricerca di soluzioni che consentano al gestore di proseguire in un'attività economica tra l'altro di fondamentale importanza per l'economia di una zona montana che la chiusura di una delle poche attività presenti comprometterebbe irrimediabilmente,

si chiede di sapere:

quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo ritengano di adottare al fine di evitare al gestore un esborso del tutto incongruo rispetto al reale valore prodotto dal bene che determinerebbe l'immediata chiusura dell'attività, con gravi ricadute sull'economia del territorio;

se non ritengano utile e necessario prevedere l'immediata sospensione della riscossione del canone relativo al quadrimestre 22 febbraio-22 giugno 2013, in attesa di approfondire le varie ipotesi in grado di garantire alla proprietà di portare a termine la stagione estiva ormai imminente e di

produrre proposte per una diversa valutazione dell'importo della locazione;

se risultino gli esiti del contatto con l'Agenzia delle entrate avviato dalla Giunta regionale a seguito dell'interrogazione consiliare del dicembre 2013;

se non ritengano che il bene possa rientrare fra quelli il cui trasferimento a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni era previsto a titolo non oneroso dall'art. 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in questo caso, quale sia stato l'esito della procedura.

(4-02123)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00915, del senatore Lucidi ed altri, sui progetti di dismissione di alcune dighe;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00917, della senatrice Nugnes ed altri, sul piano d'emergenza della zona dei Campi flegrei in Campania.

